CAUSA DI LAVORO

di Pasino Vincenzo

contro le Amministrazioni comunali di Alessandria

(dal gennaio 1994 al dicembre 2022).

STATO AL 31 DICEMBRE 2022

IL CONFLITTO NEI TRIBUNALI CIVILI E' TERMINATO IL 22.04.2021 CON LA PUBBLICAZIONE DELLA **ORDINANZA NRG 9952/2019** CON LA QUALE LA CORTE DI **CASSAZIONE HA RIGETTATO IL MIO RICORSO TESO AD ANNULLARE LA SENTENZA DELLA STESSA CASSAZIONE N. 23613/18.**

CON LA SENTENZA N. 23613/18. LA CASSAZION AVEVA RIGETTATO IL MIO RICORSO DEL GIUDIZIO INIZIATO NEL 2013 TESO AD OTTENERE LA SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI GIURIDICI ED ECONOMICI A ME SPETTANTI DOPO LA CONFERMA DEFINITIVA IN CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 1193/08 PRONUNCIATA DALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO IL 20.11.2008.

DOPO LA CONFERMA IN CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 1193/08 CON LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA, DI RIGETTO DEL RICORSO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, N. 16190/11, PUBBLICATA IL 25/07/2011, ...

NESSUNO DEI GIUDICATI SUCCESSIVI

HA CAMBIATO LO STATO DI FATTO GIURIDICO CHE SI E' VENUTO A CREARE CON L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI RECESSO.

I Contesti Di Diritto CDD (le norme applicabili alle fattispecie giuridiche sono le seguenti leggibili anche da pag. 9 a pag 23):

GIURIS00 – GIURIS01 – GIURIS02 – GIURIS03 – GIURIS04.
LA CRONOLOGIA COMPLETA DEI FATTI SI TROVA IN:
1994-2017 2018-2022–

DI SEGUIO SONO ELENCATE LE SENTENZE DEFINITIVE SUCCESSIVE ALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI RECESSO ***(****NESSUNA SENTENZA SUCCESSIVA A QUELLA CHE HA ANNULLATO L'ATTO DI RECESSO, RIPRISTINANDO EX TUNC IL RAPPORTO DI LAVORO* ***, E' POI INTERVENUTA AD INTERROMPERE IL RAPPORTO DI LAVORO FONDAMENTALE QUALE DIRIGENTE PUBBLICO):***

I DIRIGENTI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE VIA VIA INCARICATI HANNO OMESSO DI ADEMPIERE SECONDO LEGITTIMITA' ED HANNO ANCHE OMESSO DI CHIEDERE AL GIUDICE DI PRONUNCIASI IN MODIFICA DEL DISPOSITIVO ESPLICITO DELLA SENTENZA CdA n. 1193/08 CHE SENTENZIA QUANTO LEGGIBILE A PAG. 5: (LO HANNO OMESSO FORSE PER LASCIARE APERTA LA EVENTUALITA' DI UNA MERENDA PIU' SOSTANZIOSA?).

Documenti (Sentenze ===>

20130125-20121204-CdA-sen-n-1317-note

20130125-20121204-CdA-sen-n-1318-note

20180928-20180612-SCCCL-sen-n-23613-note

Le prime due sentenze della CdA di Torino sono divenute definitive per effetto della mia rinuncia a ricorrere in Cassazione. Gli effetti giuridici sono quelli della mia domanda.

La prima sentenza rigetta la mia domanda di dichiarare illegittima la sospensione cautelare irrogatami il 10.1999.

La seconda sentenza rigetta la mia domanda di vedermi confermare la posizione funzionale quale dirigente apicale.

L'ultima sentenza, della SCCCL, la n. 23613/18, RIGETTA LA MIA DOMANDA DEL 2013 TESA AD OTTENERE LA SPECIFICAZIONE IN DETTAGLIO DEGLI ISTITUTI GIURIDICI SPETTANTI CON LA MOTIVAZIONE CHE TALI ISTITUTI FANNO PARTE DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA N. 1193/08.

RESTA DUNQUE FERMO QUANTO GIUDICATO nella sentenza correlata === ***20090109-20081120-CdA-TO-Sent-1193/08***

A QUESTO PUNTO COME E' POSSIBILE CONSIDERARE RISOLTO GIURIDICAMENTE IL MIO RAPPORTO FONDAMENTALE DI LAVORO COME DIRIGENTE PUBBLICO SE, DOPO L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO

DI RECESSO CHE HA RIPRISTINATO EX TUNC IL RAPPORTO FONDAMENTALE DI LAVORO CON LA P.A., NESSUN ATTO SUCCESSIVO HA POI INTERROTTO IL RAPPORTO DI LAVORO GIURIDICAMENTE RIPRISTINATO DALLA SENTENZA N. 1193/08 CHE HA ANNULLATO L'ATTO DI RECESSO FACENDOLO SPARIRE DAL MONDO DEL DIRITTO ? SI VEDA LA GIURISPRUDENZA IN GIURIS02

PERCHE' LA BOCCHIO HA OMESSO DI METTERMI IN PENSIONE SECONDO LEGITTIMITA' O DI CHIEDERE IN GIUDIZIO DI PRONUNCIARE SENTENZA DI INTERRUZIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO DI LAVORO ANCORA OGGI (GENNAIO 2023) IN ESSERE?

LA BOCCHIO IN PRIMIS POI VIA VIA TUTTI I SEGRETARI GENERALI E DIRIGENTI CON INCARICO AL PERSONALE, ALCUNI COLLUSI ED ALTRI IGNORANTI IN BUONA FEDE, SONO COLPEVOLI DELLA OMISSIONE, DELLA SITUAZIONE ASSURDA DI UN RAPPORTO DI LAVORO FIN QUI GIURIDICAMENTE IN ESSERE E DEL DANNO SIN QUI ARRECATO A ME ED ALLA COLLETTIVITA'.

PERCHE' "I FURBETTI" HANNO OMESSO DI COLLOCARMI IN PENSIONE SECONDO LEGITTIMITA'?

LA DETERMINAZIONE DELL'INPDAP, OGGI INPS, DI CONCESSIONE DELLA PENSIONE N. AL 012000800098, APPROVATA NEL GIUGNO 2007 (QUANDO IL RAPPORTO GIURIDICO DI LAVORO ERA INTERROTTO DALLA ESISTENZA GIURIDICA DELL'ATTO DI RECESSO) E' DECADUTA NEL MOMENTO IN CUI IL RAPPORTO GIURIDICO DI LAVORO FONDAMENTALE E' STATO RIPRISTINATO PER EFFETTO DELL'ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI RECESSO DIVENUTO DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO IL 25.07.2011 *(L'ATTO DI RECESSO E' SPARITO, CON TUTTI I SUOI ATTI PRESUPPOSTI ED EFFETTI, DAL MONDO DEL DIRITTO).*

LA BUROCRAZIOA, CHE DA VENTI ANNI HA SOSTITUITO O SURROGATO LA POLITICA NEL COSTRUIRE CONGREGHE PER *"MERENDE CON IL SANGUE DEI CITTADINI"*, DOPO IL PAGAMENTO DI UN ACCONTO "DA LORO SOFFERTO", (NEL 2010, NELLE MORE DEL

GIUDIZIO DI CASSAZIONE TESO AD ANNULLARE LA SENTENZA N. 1193/08) HA LA CONVINZIONE DI POTER ESTORCERE PROPRIO A ME CHE HO SEMPRE COMBATTUTO PER I VALORI TRASMESSIMI DA MIO PADRE, "SOMME NECESSARIE ALLA SOPRAVVIVENZA DELLE LORO CONGREGHE".

ALLA LUCE DELLA NORMATIVA CITATA IN GIURIS E LEGGIBILE DALLA PAGINA 9 E SUCCESSIVE E' POSSIBILE ORA RIPRENDERE SIA QUANTO ESPLICITAMENTE GIUDICATO E SIA QUANTO DISCENDE IMPLICITAMENTE DALLA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AI DISPOSITIVI DELLE SENTENZE.

Le 4 sentenze definitive successive alla sentenza CdA di TO n. 1193708 NULLA HANNO MODIFICATO DI QUELLA SENTENZA.

VEDIAMONE, NEL SEGUITO, SIA IL GIUDICATO ESPLICITO E SIA IL GIUDICATO IMPLICITO.

IL GIUDICATO ESPLICITO

Il giudicato esplicito é quello pronunciato nel dispositivo della sentenza 1193/2008 che recita:

1 – "Annulla l'atto di recesso" *;

2 – "Condanna il Comune di Alessandria a pagare le retribuzioni dalla data del recesso* sino alla data del ripristino del rapporto**"

****la data del recesso, adottato dopo le sospensioni cautelari,***
per GIURISPRUDENZA COSTANTE (GIURIS01), NON è quella di adozione dell'atto di recesso BENSI' quella di irrogazione della prima sospensione cautelare (9/11/1994).

*****il rapporto del dirigente pubblico è costituito da due strati:***

1 – un rapporto di lavoro fondamentale, di diritto pubblico, che segue alla nomina in ruolo a tempo indeterminato a seguito dei superamento di un concorso pubblico;

2 – un rapporto di servizio di tipo privatistico conseguente alla attribuzione dell'incarico di direzione assegnato dal Sindaco.

A seguito del potere che il Giudice Ordinario ha sul rapporto

fondamentale del dirigente pubblico la sentenza di annullamento dell'atto di recesso ha RIPRISTINATO il RAPPORTO DI LAVORO fondamentale per cui la locuzione "…sino al ripristino del rapporto" fa riferimento al RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI SERVIZIO.

Il Giudice Ordinario MANCA DEL POTERE DI ORDINARE esplicitamente alla Amministrazione un FARE INFUNGIBILE.

Nasce, a seguito del ripristino del rapporto giuridico di lavoro, il* DOVERE *di RIPRISTINARE (GIURIS02) anche solo formalmente e per un tempo ridotto, IL RAPPORTO DI SERVIZIO per poi avere la possibilità di interrompere definitivamente il rapporto e collocare in pensione il dirigente (GIURIS04).

2.1 – il dispositivo NON formula "dalla data dell'atto di recesso" BENSI' DALLA DATA DEL RECESSO che per giurisprudenza costante (GIURIS00 e GIURIS01) DOVEVA VENIRE RETRODATATO al 9.11.1994, data di irrogazione della prima sospensione cautelare quinquennale dal servizio (OMISSIONE E FALSO PERPETRATI DALLA BOCCHIO ALLA DATA (2001) DIRIGENTE DEL PERSONALE);

2.2 – il dispositivo omette di precisare il tipo di rapporto quando recita "…sino alla data di ripristino del rapporto" perché il ripristino del rapporto di LAVORO é un POTERE DEL Giudice Ordinario ed è LA CONSEGUENZA DELL'ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI RECESSO (che sparisce dal mondo del diritto con tutte le sue conseguenze) e del POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI RIPRISTINARE IL RAPPORTO FONDAMENTALE DI LAVORO DEL DIRIGENTE PUBBLICO.

Al Giudice Ordinario MANCA però IL POTERE DI ORDINARE UN FACERE alla Pubblica Amministrazione.A seguito dell'annullamento dell'atto di recesso e dopo la pronuncia della sentenza n. 351 della Corte Costituzionale del 24.10.2008 la adozione di un atto di ripristino del servizio ERA UN DOVERE FUNZIONALE della Pubblica Amministrazione DI COMPETENZA DEL DIRETTORE GENERALE O DEL DIRIGENTE DEL PERSONALE così come era un dovere la adozione di un successivo atto, o unilaterale o consensuale, di collocamento in quiescenza AL FINE DI EVITARE CHE LA SITUAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO POTESSE DIVENIRE QUELLA ATTUALE! (GLI ATTI SONO STATI TUTTI OMESSI E TALE OMISSIONE HA CAUSATO E CONTINUA A CAUSARE UN DANNO INGENTE CHE PERDURA NEL TEMPO ED IO, PASINO, MI TROVO CON IL RAPPORTO

DI LAVORO GIURIDICAMENTE ANCORA IN ESSERE.

LA OMISSIONE E' PRINCIPALMENTE IMPUTABILE AL "PARERE A LUNGO SECRETATO" ESPRESSO NEL 2010 DALLA BOCCHIO. TALE PARERE CONTINUA PERVICACEMENTE A FALSARE LO STATO DI FATTO (IN VIOLAZIONE DEL DOVERE DI IMPARZIALITA' IMPOSTO DALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE).

2.3 – Il pagamento effettuato dalla Amministrazione nelle more del giudizio di Cassazione (nel giugno del 2010), a SEGUITO DELL'ACCESSO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DEL 10 marzo 2010, in paga base, dal 08.04.2001 (data di adozione dell'atto di recesso e NON dalla data di irrogazione della prima sospensione cautelare del 9.11.1994) e SOLO fino al 30.06.2007 (data di superamento del 65esimo anno di età in corso di giudizio) E' STATO UN ACCONTO (dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento e SEGRETARIO GENERALE nel 2010).

LIMITARE LA OMISSIONE DELLA OTTEMPERANZA ALLA SITUAZIONE ATTUALE E' COMPORTAMENTO CONTRARIO AL DIRITTO E CONTINUA AD ARRECARE UN DANNO ENORME allo scrivente COMUNQUE DISPOSTO A DONARE ALLA COLLETTIVITA' QUANTO SPETTANTE PER ARRETRATI DEDOTTE LE IMMANI SPESE SIN QUI SOSTENUTE.

Il GIUDICATO IMPLICITO

Il GIUDICATO IMPLICITO si concretizza in quelle situazioni nelle quali esistono due procedimenti tra le stesse parti *(quello di annullamento dell'atto di recesso e quello della richiesta di dichiarare illegittimi gli atti di sospensione cautelare adottati a seguito di contestazione di fatti risalenti al 1993 e precedenti)* e tali giudizi fanno riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale.

Inoltre, è necessario che uno di questi procedimenti sia giunto a conclusione e, quindi, è necessario che uno di questi procedimenti sia stato definito con una sentenza passata in giudicato (l'annullamento dell'atto di recesso è divenuto definitivamente esecutivo il 25/07/2011) ,

infine, è necessario che l'oggetto o il contenuto della

sentenza, possa servire a risolvere anche contenziosi successivi .

In altri termini, il contenuto di una sentenza, in modo non espresso o in modo implicito, ha giudicato (in modo implicito) anche su altre liti o contenziosi, per cui IL CONTENUTO DELLA SENTENZA, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.

La conseguita definitiva esecutività della sentenza n. 1193/2008 per effetto della pronuncia della sentenza n. 16190/2011 da parte della Suprema Corte di Cassazione il 14/07/2011 pubblicata poi il 25/07/2011, ha originato una situazione giuridica *(sparizione dal mondo del diritto dell'atto di recesso)* che ha reso manifesto ed efficace il GIUDICATO IMPLICITO della sentenza n. 1193/2008.

Infatti:

1 – L'ANNULLAMENTO DEFINITIVO DELL'ATTO di RECESSO ha: *1.1 – FATTO SPARIRE dal mondo del diritto l'atto di recesso e ripristinato la continuità giuridica del rapporto fondamentale di lavoro quale dirigente P.A. (GIURIS02); 1.2 – PRIVATO le sospensioni CAUTELARI quali atti presupposti all'atto di recesso, NONOSTATANTE LA LORO DICHIARATA LEGITTIMITA' IN GIUDIZIO, del potere privativo del diritto alla retribuzione ed alla anzianità di servizio, facendo emergere il diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dei periodi trascorsi in stato di sospensione cautelare "discrezionale" e facoltativo (più di 76 mesi dal 9/11/1994 al 7/04/2001) GIURIS01 e GIURIS03;*

1.3 – FATTO DECADERE, per il venir meno di un presupposto fondamentale (rapporto giuridico di lavoro cessato), il decreto INPDAP n. AL 012000800098 .di assegnazione del trattamento pensionistico dal 01/07/2007 (approvato dall'INPDAP su domanda, dopo versamento di contributi volontari, nelle more del giudizio di annullamento dell'atto di recesso, circa 17 mesi PRIMA della data di pronuncia della sentenza di annullamento dell'atto di recesso n. 1193/08 del 20/11/2008);

1.4 – FATTO EMERGERE, a seguito del ripristino giuridico del* RAPPORTO DI LAVORO, *il diritto al ripristino del RAPPORTO DI SERVIZIO (Corte Costituzionale pronuncia n. 351 del 21.10.2008 massima 8) e GIURIS02

1.5 – FATTO EMERGERE la necessità, per la interruzione del

ripristinato rapporto giuridico di lavoro ed il successivo collocamento in quiescenza, di apposito atto o consensuale o unilaterale di recesso ad nutum con collocamento in pensione per superamento del limite ordinamentale di età. GIURIS04.

2 – La CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI (GLOBALI DI FATTO) dalla DATA DEL RECESSO sino alla DATA DEL RIPRISTINO DEL RAPPORTO (*DI SERVIZIO in quanto il rapporto di lavoro è stato ripristinato dall'annullamento dell'atto di recesso*), CON INTERESSI.

LA LETTURA DELLE PAGINE SUCCCESSIVE PUO' VENIRE OMESSA.

NELLE PAGINE SONO ELENCATI:
1 - LA NORMATIVA CORRELATA DA PAG 8;
2 - I FATTI RILEVANTI ESTRATTI DALLA CRONOLOGIA COMPLETA DA PAG. .22

GIURIS00

*GIURIS00 - Giurisprudenza in merito alle sospensioni cautelari del dirigente pubblico **per supposti illeciti risalenti al 1993 e precedenti** – NORMATIVA..*

GIURISPRUDENZA
sulle
SOSPENSIONI CAUTELARI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
d.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957
Art. 91

Sospensione cautelare obbligatoria.

*L'impiegato sottoposto a procedimento penale **può** essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro; (<==**PARTE PRIMA sospensione cautelare** di tipo discrezionale ed assimilato dalla giurisprudenza a quella facoltativa) **ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve** essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio (<==**PARTE SECONDA** di tipo **obbligatorio**).*

Commento

L’art. 91, **onnicomprensivamente rubricato come “Sospensione cautelare obbligatoria”** prevede **DUE ipotesi di sospensione**: 1 – una sospensione descritta nella **PARTE PRIMA** del comma 1, di tipo **DISCREZIONALE,** che “**può”** essere irrogata con decreto del …Ministro (Sindaco); 2 – una sospensione descritta nella **PARTE SECONDA, di tipo OBBLIGATORIO, che “deve” venire immediatamente adottata dal capo dell’ufficio.**

La sospensione cautelare di cui al d.P.R. 3/1957, in quanto cautelare ha effetti PROVVISORI E DIVERSI DA QUELLI DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE OMONIMA PREVISTA NEL CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 sottoscritto il 10.04.1996.

IL DIVERSO TRATTAMENTO DA PARTE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE (CCNL area 2 dirigenti 1994-1997) RISPETTO A QUELLA PRECONTRATTUALE (D.P.R. 3/1957) DELLE SOSPENSIONI CAUTELARI IRROGATE A SEGUITO DI RINVIO A GIUDIZIO PENALE PER SUPPOSTI ILLECITI IMPONE LA CORRETTA DEFINIZIONE ANCHE TEMPORALE DEL CONTESTO DI FATTO CON ACCERTAMENTO DELLA DATA DI ACCADIMENTO DEI FATTI CONTESTATI COME ILLECITI CHE HANNO MOTIVATO IL RINVIO A GIUDIZIO PENALE.

La sospensione cautelare irrogata il 9.11.1994 si può leggere con un clic sulla correlazione in DCF

L’avv. CALCAGNI, IN COLLUSIONE CON LA SUA EX DIRIGENTE BOCCHIO, E POI CON l’avv. VELLA, DOLOSAMENTE ED IN VIOLAZIONE DEL DOVERE DI COMPORTARSI IN MODO IMPARZIALE, SI OSTINA A DEFINIRE LA SOSPENSIONE CAUTELARE QUINQUENNALE DEL 9.11.1994 IRROGATA AI SENSI DEL d.P.R. 3/1957 ALLA STREGUA DI QUELLA OBBLIGATORIA DI CUI AL CCNL

Ecco correlati i CCNL

19960410-CCNLEELLDir1994-1997(1994-1995)

20100222-CCNLEELL-Dir2006-2009(2006-2007)

E’ SUFFICIENTE LEGGERE LE PRIME RIGHE DELL’ATTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE QUINQUENNALE DEL 9.11.1994 ed il CCNL del 2010 PER RENDERSI CONTO CHE LA SOSPENSIONE ERA MOTIVATA DAL RINVIO A GIUDIZIO PER IPOTESI DI REATO RISALENTI AL 1993 E

PRECEDENTI E PERTANTO FUORI DALL'AMBITO DEL CCNL ED E' STATA CONSEGUENZA DI UNA SCELTA DISCREZIONALE DELLA AMMINISTRAZIONE e PERTANTO E' DA CONSIDERARSI DI TIPO FACOLTATIVO E NON OBBLIGATORIO!

GLI ATTI DI SOSPENSIONE CAUTELARE ADOTTATI AI SENSI DEL d.P.R. AVEVANO FUNZIONI PRIVATIVE PROVVISORIE CHE SONO STATE TRASFERITE, NEL MOMENTO DELLA ADOZIONE DELL'ATTO DI RECESSO ALL'ATTO DI RECESSO POI ANNULLATO.

NONOSTANTE LA DICHIARATA LEGITTIMITA' DELL'ATTO DI SOSPENSIONE DEL 1999 L'ATTO, COME QUELLO DEL 1994, E' DIVENUTO, CON LA ADOZIONE DELL'ATTO D RECESSO, PRIVO DEL POTERE DI IMPEDIRE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE ED ALLA ANZIANITA' DI SERVIZIO.

LA RESTITUTIO IN INTEGRUM E' PERTANTO DOVUTA!

GIURI01

GIURIS01- Giurisprudenza in merito alle sospensioni cautelari irrogate ad un dirigente pubblico per supposti illeciti risalenti al 1993 e precedenti.

GIURISPRUDENZA
sulle
SOSPENSIONI CAUTELARI
MOTIVATE CON CONTESTAZIONI DI PRESUNTI ILLECITI TUTTI ASSENTI ALL'EITO GIUDIZIALE, PER FATTI RISALENTI AL 1993 E PRECEDENTI , IRROGATE IL 9.11.1994 ed il 19.10.1999 DAL SINDACO DI ALESSANDRIA AL DIRIGENTE PASINO VINCENZO, AI SENSI DEL d.P.R. 3/1957.

Nel decennio 1990-2000, con il passaggio dal d.P.R. 3/1957 al CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 **l'istituto della sospensione cautelare ha subito modifiche sia di denominazione e sia di trattamento sanzionatorio estremamente significative che impongono una definizione anche temporalmente precisa dei contesti di fatto ai quali applicare le norme.**

La data ai lati della quale collocare i **CONTESTI DI FATTO ai fini della**

corretta applicazione della NORMATIVA sulle sospensioni cautelari motivate dal rinvio a giudizio penale **è quella della sottoscrizione del CCNL** per ciascuna delle aree del pubblico impiego.

Nel caso della dirigenza degli enti locali la data di sottoscrizione del CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 è il 10.04.1996.

L'art. 46 del CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 demanda alla normativa precontrattuale il completamento delle vertenze iniziate a seguito di ipotesi di illecito per fatti precedenti la data di sottoscrizione del CCNL.

L'art. 11 delle preleggi vieta poi la applicazione della normativa contrattuale, meno favorevole di quella precontrattuale, a vicende che hanno avuto inizio in data precedente la data di "promulgazione della legge"

MASSIME:

1.– "*La norma contenuta nel CCNL che trasforma la sospensione cautelare della retribuzione in provvedimento definitivo* *ossia sostanzialmente in pena disciplinare* ***non può applicarsi agli illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore*** **"Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro n. 4061 del 14 marzo 2012**

2. – "***La sospensione cautelare non può mai assumere carattere sanzionatorio e non può quindi incidere sulle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed è destinata a cadere con l'accertamento di merito, che solo può incidere sul rapporto di lavoro***. *In caso di esito positivo per il lavoratore, questi avrà diritto di essere* ***sollevato da tutte le conseguenze dannose derivanti dalla sospensione,*** *in quanto la misura cautelare non può incidere sul rapporto sostanziale ed il rapporto di lavoro riprende il suo corso, a tutti gli effetti, dal momento in cui fu sospeso.* ***La misura cautelare della sospensione si pone come una vera e propria condizione sospensiva della risoluzione del rapporto e come tale opera retroattivamente, con l'ulteriore conseguenza che – in caso di avveramento della condizione – il recesso del datore di lavoro avrà effetto dalla data di applicazione della misura cautelare. In caso di annullamento del recesso il rapporto di lavoro dovrà proseguire regolarmente fin dall'inizio della sospensione e la maturazione delle retribuzioni dovrà intendersi, con una "fictio iuris", avvenuta di mese in mese, con le normali scadenze contrattuali.*** *Da questi principi generali si*

*ricava anche i**l diritto del lavoratore sospeso a percepire, oltre alla retribuzione arretrata, la rivalutazione e gli interessi dalle singole scadenze al saldo,** applicandosi alla fattispecie la regola di cui all'art. 429 codice di procedura civile"* **Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro n. 17763 del 2 settembre 2004, Pres. Senese, Rel. Filadoro**

3. – "*… è all'esame della Corte esclusivamente **la sospensione cautelare subita dal dipendente al quale sia stata inflitta, dopo la condanna penale, una sanzione disciplinare espulsiva risultata illegittima all'esito dell'accertamento giudiziale**. Le disposizioni legislative e pattizie, applicabili ratione temporis, non regolano la condizione del dipendente condannato in sede penale e allontanato, cautelarmente, dal servizio, e il vuoto normativo va colmato con il generale divieto di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e, in continuità con il precedente di questa Corte n. 5147 del 2013, con la regola implicita nella natura cautelare e interinale della **sospensione cautelare, destinata a durare fin quando durino il procedimento penale ed il procedimento disciplinare in funzione dei quali è prevista….***

14. *Tale regola si esprime nella provvisorietà e rivedibilità della misura cautelare, in quanto "**solo a termine e secondo l'esito dei detti procedimenti, si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti" (Corte Cost., sent. n. 168 del 1973).***

15. *Informando la vicenda in esame a tali principi, la regola iuris rinvenibile nell'Ordinamento per la disciplina dei casi considerati è quella per cui l'irripetibilità della retribuzione perduta durante la sospensione cautelare si giustifica unicamente nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare si concluda con la destituzione, ora licenziamento, del lavoratore, giacché con la decisione definitiva cessa la ragion d'essere della misura cautelare.*

16. *Negli altri casi in cui l'Amministrazione non abbia coltivato il procedimento disciplinare, conformando l'esercizio del potere disciplinare alle regole prescritte per il valido esercizio della potestà sanzionatoria, **la trasformazione degli effetti della sospensione cautelare in una***

definitiva perdita della retribuzione dovutanon trova alcuna giustificazione nelle regole indicate, finendo essa per gravare il lavoratore di una sanzione disciplinare aggiuntiva, non tipizzata.

…

22. *Concludendo, va affermato il seguente principio di diritto: "la sorte definitiva della sospensione cautelare del dipendente dell'ente locale condannato in sede penale dipende dal procedimento disciplinare attivato o riattivato dopo la pronuncia penale per i fatti oggetto di accertamento in sede penale a carico del dipendente medesimo, con la conseguenza che* ***l'esercizio della potestà disciplinare dell'Amministrazione non conformatasi ai requisiti di legittimità che rendono valida la sanzione disciplinare intimata, rende priva di causa la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta in via cautelare e comporta il diritto del dipendente alla restitutio in integrum, detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare"****.* **Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro n. 26287 del 25 settembre – 25 novembre 2013, Pres. Roselli, Rel. Mancino**

4. *– " nell'ipotesi di conclusione del procedimento disciplinare in senso sfavorevole al dipendente, con adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio si tramuta ad ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente alla data di sospensione cautelare del dipendente.* *"***Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro n. 3319 del 19 maggio 1986**

Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro n. 7350 del 10 dicembre 1986

Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro n. 624 del 23 gennaio 1998.

Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro n. 11361 del 8 maggio 2008 <==consultabile con un click sulla scritta

(Recesso: effetti-su-sospensioni cautelari 00>retroattività)

In modo conforme:

1 – Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione Lavoro –Sentenza del 22.05.2014, n. 11391

2- Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione Lavoro – del 25.06.2013, n. 15941;

3- Consiglio di Stato n. 5593 del 5 novembre 2012;
4- Suprema Corte di Cassazione-Sezione Lavoro – del 14.03.2012, n. 4061 – Presidente Rosselli – Relatore Mancino;
5- Consiglio di Stato n. 6815 del 15 novembre 2011;
6- Suprema Corte di Cassazione 19169/2006 riferita ad un c.c.n.l. del 1996 ma per una sospensione disposta nel 1994;
7- Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 4 del 2 maggio 2002
8 – Parere della Commissione Speciale per il Pubblico Impiego richiesto dal Presidente della Avvocatura Generale dello Stato il 05.12.2000;
9 – Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria del 16.06.1999 n. 15;
10 – Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria del 06.03.1997 n. 8.

Applicazione della norma al contesto di fatto.

Il CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 è stato sottoscritto il 10.04.1996, per cui ai fatti supposti illeciti contestati a Pasino Vincenzo, risalenti al 1993 e precedenti, cioè a data antecedente a quella di sottoscrizione, al 10.04.1996, del CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 ***VA APPLICATA LA NORMATIVA DI CUI AL d.P.R. 3/1957****.*

Il recesso, irrogato con atto del Sindaco di Alessandria il 7.04.2001, motivato da comportamenti risalenti al 1993 e precedenti, aveva comportato l'assorbimento, nella sanzione espulsiva, della sanzione consistente nella perdita del diritto al riconoscimento, ai fini pensionistici del periodo trascorso in stato di allontanamento cautelare.

La sanzione privativa del diritto alla "restitutio in integrum", prima provvisoriamente in capo alle sospensioni cautelari irrogate ai sensi del d.P.R. 3/1957, *doveva venire, secondo la giurisprudenza citata,* ***assorbita nella sanzione disciplinare del recesso.***

Per giurisprudenza costante l'atto di recesso doveva, quindi, ***decorrere giuridicamente dalla data di decorrenza della prima sospensione cautelare e cioè dal 9.11.1994.***

L'annullamento definitivo dell'atto di recesso confermato dalla sentenza n. 16190 della Suprema Corte di cassazione pubblicata in data 25.07.2011 ha reso sostanziale il giudicato formale della sentenza n. 1193/08 ed ha ripristinato, de jure, sia la continuità del rapporto di lavoro fondamentale dirigenziale e sia il diritto al riconoscimento del periodo trascorso in stato di sospensione cautelare prima quinquennale *(di natura "****discrezionale"*** *in quanto adottato ai sensi della* ***PARTE PRIMA***

del comma 1° dell'art. 91 del d.P.R. 3/1957 con esercizio di un "potere" diversamente dalla PARTE SECONDA dove si dispone un "dovere" in caso di custodia cautelare) ***e poi facoltativa*** *(ai sensi dell'art. 92, comma 1° del d.P.R. 3/1957)***.**

Anche la sospensione cautelare di cui alle norme del CCNL prevede una duplice ipotesi: una sospensione in caso di fermo o arresto considerata OBBLIGATORIA ed una sospensione rimessa alla discrezionalità della Amministrazione di tipo facoltativo.

Ecco la correlazione ai CCNL

19960410-CCNLEELLDir1994-1997(1994-1995)

20100222-CCNLEELL-Dir2006-2009(2006-2007)

GIURIS02

GIURIS02 – Giurisprudenza in merito agli atti di recesso irrogati ad un dirigente pubblco, dichiarati illegittimi ed annullati.

GIURISPRUDENZA
sul
DIRITTO AL
RIPRISTINO DEL RAPPORTO *DI SERVIZIO*
DEL DIRIGENTE PUBBLICO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO E POI LICENZIATO CON ATTO RISULTATO ILLEGITTIMO ALL'ESITO GIUDIZIALE.

Corte Costituzionale del 21.10.20081021 n. 351

"A differenza di quanto accade nel settore privato, nel quale il potere di licenziamento del datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, ***nel settore pubblico il potere dell'amministrazione di esonerare un dirigente dall'incarico e di risolvere il relativo rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi****… forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti*

***illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi*"**

Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro del 5.03.2013 n. 5408

*"**La illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una P.A. con un dirigente** comporta l'applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della disciplina dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, con **conseguenze reintegratorie, a norma dell'art. 51, secondo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001**"*

Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro del 13.06.2012 n. 9651

Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro del 15.07-2009 – 30.09.2009, n. 20981 Pres. De Luca – Rel. Di Nubila

"alla nullità del recesso consegue la prosecuzione de iure del rapporto di lavoro e non la mera tutela indennitaria"

Suprema Corte di Cassazione civile-Sezioni Unite del 16.02.2009 n. 3677

Suprema Corte di Cassazione – Sezioni unite – Sezione lavoro del 1.12.2009 n. 25254

Suprema Corte di Cassazione civile – Sezione Lavoro del 25.01.2008 n. 1670 – Pres. Mattone – Rel. D'Agostino

La declaratoria d'illegittimità del licenziamento ricostituisce con effetto retroattivo** la continuità giuridica del rapporto di lavoro; pertanto, **il diritto al pensionamento del dipendente è travolto "ex tunc" e l'interessato è esposto all'azione di ripetizione dell'indebito da parte dell'ente previdenziale.

Suprema Corte di Cassazione-Sezione Lavoro del 20.02.2007 n. 3929

Suprema Corte di Cassazione-Sezione lavoro del 9.02.2007 n. 2898, Presidente Mattone – Relatore Di Nubila

Suprema Corte di Cassazione civile-sezione lavoro 1.02.2007 n. 2233;

"L'annullamento dell'atto di recesso dal rapporto di lavoro di una pubblica amministrazione con un dirigente della stessa comporta l'applicazione al rapporto fondamentale sottostante** (di impiego in qualità di dirigente ndt) della disciplina della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, a norma del **D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 51, comma 2 con l'obbligo, in capo alla Pubblica Amministrazione, del ripristino del rapporto di servizio".

GIURIS03

GIURIS03 – Giurisprudenza in merito al pagamento delle retribuzioni oltre il compimento del 65esimo anno di età.

GIURISPRUDENZA
sul
DIRITTO
DEL DIRIGENTE PUBBLICO
A PERCEPIRE LE RETRIBUZIONI GLOBALI DI FATTO,
ANCHE DOPO IL SUPERAMENTO DEL 65-ESIMO ANNO DI ETA'
RAGGIUNTO IN CORSO DI GIUDIZIO DI ANNULLAMENTO
DELL'ATTO DI RECESSO ILLEGITTIMO.

Superamento del 65esimo anno di età nel corso del giudizio di impugnazione dell'atto di recesso.

Massime e Sentenze della Suprema Corte di Cassazione

Conseguenze dell'annullamento dell'atto di recesso a seguito della pronuncia della sentenza in data successiva a quella del raggiungimento del 65esimo anno di età.

E' illegittimo, dopo la pronuncia della sentenza di annullamento di un atto di recesso emessa dopo il compimento, in corso di causa, del 65esimo anno di età:

1 – considerare concluso automaticamente il rapporto di lavoro per il solo effetto del raggiungimento, in corso di causa, del 65esimo anno di età;

2 – omettere la reintegrazione in servizio;

3 – limitare il pagamento del danno, dovuto ai sensi dell'art. 18, al raggiungimento del 65esimo anno di età.

IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA NON PUO' COSTITUIRE LIMITE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO.

La cessazione del rapporto non è automatica (Cassazione Sezione Lavoro n. 14778 del 4 giugno 2008, Pres. Mattone, Rel. Di Nubila).

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14778 del 4 giugno 2008, Pres.

Mattone, Rel. Di Nubila) ha affermato, tra l'altro, che **il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia non può costituire limite al risarcimento del danno da licenziamento**. La maturazione del diritto a pensione – ha rilevato la Corte – **non costituisce di per sé causa di cessazione del rapporto.** La Corte ha inoltre ricordato la sua giurisprudenza secondo cui in caso di licenziamento illegittimo **il danno spettante al lavoratore va commisurato alle retribuzioni perdute**, e non può essere decurtato degli importi percepiti eventualmente a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende da presupposti (limiti di età e requisiti di contribuzione) stabiliti dalla legge, e prescinde del tutto dalla disponibilità e dall'impiego di energie lavorative; e **non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro;** sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso esercitato dal datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno.

SENTENZE CONFORMI

01 – Cass-19980000-n-1908
02 – Cass-20020813-n-12194-SU
03 – Cass-20030206-n-2898
04 – Cass-20030801-n-11758
05 – Cass-20040611-n-11134
06 – Cass-20040209-n-2406
07 – Cass-20070206-n-2582
08 – Cass-20070209-n-2898
09 – Cass-20070614-n-13871
10 – Cass-20080604-n-14778
11 – Cass-20120111-n-154
12 – Cass-20120202-n-1462
13 – Cass-20140314-n-6047

APPLICAZIONE AL CONTESTO DI FATTO

La dirigente incaricata della direzione del personale alla data di pronuncia della sentenza n. 1193/08 **BOCCHIO Orietta** poi incaricata dal

1.12.2008 della direzione della nuova struttura “Avvocatura comunale” **ha sempre sostenuto la tesi, contraria a legittimità,** che il rapporto di lavoro si era interrotto alla data del 14.06.2007, data di compimento del 65esimo anno di età e cioè ben 17 mesi prima della pronuncia di annullamento dell’atto di recesso!

La sentenza di annullamento dell’atto di recesso ha fatto sparire dal mondo del diritto l’atto con tutte le sue conseguenze giuridiche.

Il rapporto fondamentale di lavoro **E’ STATO RIPRISTINATO EX TUNC IN DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI RAGGIUNGIMENTO DEL 65ESIMO ANNO DI ETA’. DOPO LA DATA DI RIPRISTINO (20.11.2008) NESSUN ATTO HA INTERROTTO IL RAPPORTO FONDAMENTALE DI LAVORO RIPRISTINATO DALLA SENTENZA IN DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI RAGGIUNGIMENTO DEL 65ESIMO ANNO DI ETA’.**

GIURIS04

GIURIS04- Giurisprudenza in merito al collocamento in pensione del dirigente pubblico.

GIURISPRUDENZA
sulla
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
DEL DIRIGENTE PUBBLICO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO.

L’art. 12 della **Legge 20 marzo 1975 n. 70** “*Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente*”, **nel testo in vigore alla data di pronuncia della sentenza n. 1193/08 (20.11.2008) recita**: “*Art. 12. (Cessazione del rapporto)* ***La cessazione del rapporto di impiego****, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel precedente articolo 11,* ***può*** *avvenire:* ***a)*** *per dimissioni volontarie accettate;* ***b)*** *per decadenza dall’impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall’inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli;* ***c)*** *per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di*

riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli; ***d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di eta'".***

La Legge elenca dunque i casi in cui la cessazione del rapporto di impiego **PUO'** avvenire. **Affinché la cessazione avvenga occorre la adozione di un atto e, per la ipotesi *d)* dell'art 12, di un atto di recesso unilaterale, motivato dal superamento della età ordinamentale per la permanenza in servizio, che rappresenta la causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato.**

L'atto di recesso unilaterale, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, *è in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Da ciò si desume la normale recedibilità dai contratti collettivi di diritto comune stipulati senza l'indicazione del termine finale salvi, tuttavia, i diritti che siano entrati nel patrimonio dei lavoratori per avere questi posto in essere le condizioni che vi danno titolo.*

Le norme contenute nell'art. 19, comma 1, D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 **obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione**. **Tali norme obbligano la P.A. all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.**

La amministrazione pubblica opera, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, per atti pubblici.

Infatti il licenziamento del datore di lavoro è legittimo solo quando ricorra la giusta causa ex **art 2119 cc**, ovvero il giustificato motivo oggettivo (ragioni attinenti alla produzione) o soggettivo (inadempimento del lavoratore) ex **art 3 legge n 604** del 1966 , o comunque **i casi previsti dalla legge .**

L'onere di provare l'esistenza della giusta causa o giustificato motivo è accollato dalla legge al datore di lavoro (**art 5 legge n 604 del 1966**).

L'indisponibilità anche all'autonomia collettiva delle cause di risoluzione

del rapporto è stata affermata dalla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione con la pronunzia **n. 1758 del 2.3.99,** che ha esaminato il disposto degli artt. 79, 81 ed 86 del CCNL e del Contratto Integrativo delle Poste It. stipulato in pari data, rilevando che

"*....l'ente Poste Italiane sostiene essere intervenuta per i controricorrenti risoluzione automatica del rapporto, si pone la questione della validità della norma pattizia istitutiva di una causa di risoluzione del rapporto di lavoro non prevista dalla legge, ma soltanto da una pattuizione negoziale collettiva: in altri termini,* ***il problema e' se vi sia spazio per l'autonomia privata nella individuazione di cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato quando l'ordinamento*** *(assolutamente ed inequivocabilmente favorevole, in generale, alla protrazione del rapporto lavorativo nel tempo: v. in particolare legge 15 aprile 1962, n.230 sul contratto di lavoro a terminine; art.3, comma nono del d.l. 30 ottobre 1984, n.726, convertito in legge 18 dicembre 1984, n.863; l. 15 luglio 1966, n.604 e la limitatezza delle ipotesi ammesse di licenziamento ad nutum) gia' ha individuato le ipotesi nelle quali lo stesso viene a cessare.*

Ad avviso del Collegio il quesito deve avere risposta negativa. *Esattamente il Tribunale ha affermato che ad un rapporto di lavoro di natura privatistica quale quello intercorrente con l'ente Poste Italiane devono applicarsi* ***il codice civile e la legge n.604 del 1966 (oltreche' la legge n.300 del 1970****),* ***onde il contratto di lavoro può risolversi solo per licenziamento, per dimissioni, per mutuo consenso (o dissenso), per lo spirare dei termini per la ripresa del servizio previsti dall'art. 18, comma quinto, legge 20 maggio 1970, n.300.***

La giurisprudenza di questa Corte suprema, sulla questione (in parte analoga a quella ora in esame) della configurabilità di cessazione automatica del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di eta' anagrafica, ha piu' volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privatistica (e quindi anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di ente pubblico economico), non può operare l'automaticita' del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di eta',

Questa Corte, infine (cfr. S.U., sent. 7 agosto 1998, n.7755 in motivazione), richiamandosi all'opinione della dottrina, ha anche affermato che ammettere fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro non sottoposte ai limiti

generali del sistema dei licenziamenti (fuori dei casi del venir meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso) significherebbe ridurre arbitrariamente i limiti di operatività del sistema.

Deve, pertanto, ritenersi la nullità, ai sensi dell'art.1418 c.civ., della clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro per raggiungimento della massima anzianita' contributiva contenuta nell'accordo integrativo del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'ente Poste Italiane....."

Estratto dalla definizione completa dei Contesti di Fatto.

DCF

ESTRATTO DALLA ELENCAZIONE ANALITICA DEI FATTI

con collegamento a tutti i documenti di prova, ordinati in ordine cronologico crescente, come registrati su supporto magnetico allegato a tutti i ricorsi di merito.

ANTEFATTI

DCF01 – 1968 =>1977. Pasino Vincenzo, dopo gli studi in ingegneria nucleare ed un master in ingegneria biomedica ha insegnato fisica 1 al Politecnico di Torino ed ha collaborato all'allestimento del primo laboratorio di fisica atomica (Come coadiutore alla cattedra di fisica atomica del Politecnico di Torino).

In 7 anni di attività di ricerca in gruppi dell'INFN nelle aree dello scattering elettromagnetico nucleare, dello studio della configurazione delle superfici isoterme nelle "guide d'onda" acceleratrici di elettroni, nello studio delle proprietà magnetiche dei metalli allo stato liquido e nel calcolo numerico, **ha pubblicato 12 lavori su riviste internazionali, alcuni dei quali sono visibili agli indirizzi seguenti**

https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:5120217

https://iris.polito.it/handle/11583/1660574?mode=full.6163#.XHOBSuhKjIU

Dal 1975 al 1977 ha fornito **consulenza ad Università (GE), enti di ricerca (CSELT-TO e CRES-Sicilia), comuni (Alessandria, Lucca, Padova, etc...), banche (Banca Ponti-MI), società commerciali (Gilberto Gaudi-Impianti sonori SANSUI, SIOF di Pozzolo Formigaro, FRIGES di Nizza, SPACE CANNON di Fubine, etc ...).**

Nel 1977 ha sostenuto e vinto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del Centro Elaborazione Dati (CED) del comune di Alessandria.

Quale vincitore del concorso è stato collocato **in ruolo a tempo indeterminato dal 1.12.1977.**

DCF02 – 1977=>1994. La struttura **CED era, nella pianta organica comunale (deliberazione del CC n. 665 del 11-07-1978)**, **una struttura di vertice**. **Nell'allegato alla deliberazione di recepimento del CCNL area 2 dirigenti 1994-1997** (**gli effetti giuridici del contratto decorrevano dal 1.01.1994**) **Pasino Vincenzo compare nell'elenco dei dirigenti del comune di Alessandria con il coefficiente per il calcolo della retribuzione di posizione massimo nell'ente, pari a 1.**

Pasino Vincenzo ha diretto il CED ininterrottamente dalla data di immissione in ruolo (1.12.1977) sino a due mesi prima della sospensione cautelare del 9.11.1994, adottata ai sensi del d.P.R. n.ro 3/1957 motivata dal rinvio a giudizio penale con atto zz conseguente a denunce presentate dalla amministrazione.

Documenti di prova: 19961227-GC-CCNLDir94-97-RECEP.pdf – pag 15

DCF03 – 1992. A seguito della crisi dei partiti che avevano amministrato sino a fine 1992, il Prefetto di Alessandria **ha sciolto il Consiglio Comunale ed ha dato incarico della reggenza al Vice Prefetto dott. Cosimo Macrì.**

Durante la gestione del commissario prefettizio Pasino Vincenzo è stato incaricato di coordinare tutte le attività di riorganizzazione al fine di adeguare la organizzazione degli uffici alle nuove norme promulgate all'epoca.

dLgs 29/93, L. 142/90, L. 241/90 e poi, più tardi, L. 127/97 (art. 6) e succ…

DCF05 – 1993. La legge n. 81/1993 era intervenuta a disciplinare la **elezione diretta del Sindaco.** Alle elezioni del novembre 1993 una nuova classe politica ha sostituito quella precedente, dei partiti "tradizionali" già decimata dalle iniziative giudiziarie. Nel dicembre del 1993 il commissario prefettizio ha passato le consegne al nuovo sindaco Francesca Calvo che ha nominato i suoi collaboratori di Giunta.

DCF06 – 1994. La amministrazione neoeletta ha subito messo in atto comportamenti analoghi a quelli delle amministrazioni precedenti e contrastanti con la nuova normativa. Era stata introdotta una netta separazione dei poteri di indirizzo e controllo, spettanti alla parte politica, dai poteri di gestione, spettanti alla dirigenza. I nuovi assessori, al pari dei vecchi ai quali erano subentrati, intendevano continuare a "gestire" nonostante che tale "potere/dovere" fosse stato trasferito dalle norme in capo ai dirigenti.

DCF07– Gennaio 1994. Pasino Vincenzo, quale dirigente preposto alla direzione del CED ed incaricato della ideazione, sviluppo e realizzazione dei progetti di automazione e di razionalizzazione dei servizi comunali, esposto più di altri per il carisma acquisito in conseguenza delle innovazioni introdotte, prima venne invitato a "partecipare alle merende" (*2.01.1994-registrazione dell'invito di un nuovo amministratore che dice "noi vogliamo fare affari"*) e poi, a seguito del suo rifiuto, venne invitato (13.01.1994 dagli allora assessori al personale ed al CED) a chiedere il trasferimento alla struttura Studi, programmazione e statistica, a "mettersi da parte" ed a limitarsi a scrivere progetti senza firmarli.Se i progetti fossero stati di loro interesse gli Amministratori avrebbero provveduto a gestirne direttamente la realizzazione. Se Pasino Vincenzo avesse accettato avrebbe continuato a ricevere lo stipendio ogni fine mese senza "problemi". In caso contrario sarebbe stato "mandato a casa". L'assessore delegato al CED (Melchiorre) aveva già fatto trasferire alla sua segreteria un "attivista della sua parte politica", già operatore di sala macchine del CED e confidente dei carabinieri ("mp" in sigla sulla corrispondenza allegata al successivo DCF10).

A seguito del rifiuto di Pasino Vincenzo di adeguarsi al "così fan tutti", è stato dato avvio ad una serie di iniziative tese a dirigere direttamente il CED dalla segreteria dell'assessore "scavalcando" sistematicamente il dirigente Pasino Vincenzo, denigrandone il lavoro al fine di giustificarne la rimozione dalla direzione ed il trasferimento a struttura priva di funzioni gestionali.

DCF08 – Febbraio 1994. **Un incarico di "ricognizione"** dei sistemi informativo ed informatico, affidato alla università di Milano**, si è concluso, contrariamente alle previsioni della Amministrazione, con una relazione favorevole a Pasino Vincenzo.** Tutti i provvedimenti adottati dalla direzione del CED, nei dieci anni precedenti il gennaio 1994, sono stati prelevati dall'archivio comunale ad opera del segretario "mp" dell'assessore ed inviati alla Procura della Repubblica con l'invito ad indagare. (*PROVE- A molti documenti è stato negato l'accesso. A provare il comportamento di mobbing è sufficiente esaminare la lettera del Segretario generale dott. Piterà al Sindaco datata 9.05.1994 e richiamata in DCF10.*

DCF09 – 1981-1991. Nei 10 anni fra il 1981 ed il 1991 aveva lavorato per la Amministrazione comunale, **sempre autorizzata da deliberazioni di Giunta e/o di Consiglio**, una cooperativa (DATADIGIT Scrl) formata da giovani alessandrini (197 operatori). Tale cooperativa aveva fornito prestazioni di registrazione dei dati per il censimento del 1981 e per diverse successive fasi di impianto delle banche dati del comune di Alessandria (finanze, elettorale, ecc…) e di altri enti della provincia.

DCF10 – 9.05.1994. Contestazione addebiti per la vicenda TOSAP- L'ultimo lavoro assegnato alla cooperativa, autorizzato dalla Giunta comunale con provvedimento formale del 28.12.1990 *(Documenti di prova.: 19940527-Pas-a-Sin-TOSAP-all-01.pdf)*, prevedeva la registrazione dei dati degli **intestatari della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP).** Il lavoro, consegnato dalla cooperativa nel primo semestre del 1992 è stato controllato dal programmatore Bellotti Lorenzo, appositamente incaricato, che ha "fuso" in un unico archivio le registrazioni provenienti da 11 supporti magnetici (alla data floppy disc).* Dopo il controllo, certificato dal programmatore incaricato *(Documenti di prova.: 19940527-Pas-a-Sin-TOSAP-all-01.pdf a pag. 9)*, l'archivio risultante dalla fusione, per mancanza delle risorse umane necessarie a completare i programmi utili alla gestione on line degli archivi, è stato riposto nella cassaforte del CED. Alla cassaforte potevano accedere solo gli operatori di sala macchine *(quindi anche l' operatore "mp" di sala macchine del CED, trasferito alla segreteria dell'assessore)*. **Il lavoro consegnato dalla cooperativa e certificato inizialmente dal*

programmatore Bellotti com COMPLO era COMPLETO e costituito da 11 archivi su 11 dischi flessibili. In fase di formazione del flusso complessivo per la archiviazione su nastro il programmatore ***HA OMESSO LE REGISTRAZONI CHE A SUO PARERE RISULTAVANO DOPPIE (Più di una scheda di sedime oggetto di tassazione con lo stesso codice intestatario del sedime.***Il **10 giugno del 1993** Pasino Vincenzo, quale dirigente del CED, a seguito della certificazione sottoscritta dal programmatore Bellotti Lorenzo (vedere pag. 9 del documento in Documenti di prova.*: 19940527-Pas-a-Sin-TOSAP-all-02.pdf)*, ha apposto firma di corretta fornitura del lavoro TOSAP sulle due fatture, inoltrate dalla Cooperativa fornitrice ai fini della loro liquidazione, per complessive lire 3.857.500 *(vedere pagine 10 ed 11 del documento in Documenti di prova: 19940527-Pas-a-Sin-TOSAP-all01.pdf)*. **A quella data la cooperativa vantava un credito di oltre 30 milioni di lire che a seguito delle vicende giudiziarie nessuno ha più provveduto a pagare.** La cooperativa è stata poi messa in liquidazione.Nel marzo del 1994 la segreteria dell'assessore ha "*ordinato*" al CED di mettere in linea, per la utenza remota, gli archivi TOSAP conservati in cassaforte. Dall'archivio, registrato su supporto magnetico a seguito del lavoro di fusione degli 11 archivi originari fatto in sala macchine ad inizio 1993, ***è risultata mancante la parte delle registrazioni relativa alle schede descrittive di aree di titolari intestatari di più di una concessione di occupazione di suolo od area pubblica.***

Informato (nel marzo 1994) della mancanza delle registrazioni (quelle con codice utente che ricorreva più di una volta) il dirigente del CED Pasino Vincenzo ha dato disposizione di verificare i motivi della mancanza ***(in seguito individuati proprio in un errore del programmatore che aveva fatto il lavoro e sottoscritto il documento di certificazione)*** **e di provvedere a recuperare le registrazioni mancanti. Mentre era in corso la verifica si è presentato l'assessore, accompagnato dal segretario "mp", che ha contestato le attività di verifica ed ha "denunciato" il dirigente Pasino Vincenzo alla Corte di Conti ed alla Procura della Repubblica per "aver favorito la cooperativa fornitrice" ed "attestato il falso" l'anno prima, nel giugno del 1993, con la apposizione della firma di attestazione di regolare fornitura sulle due fatture di liquidazione** ***(Documenti di***

prova.19940527-Pasino-a-Sindaco-TOSAP-all-01.pdf pag 10 e pag 11).
A seguito delle denunce il Segretario generale ha proposto al Sindaco di contestare a Pasino Vincenzo gli addebiti disciplinari *(Documenti di prova: 19940509-Segret-a-Sindaco-TOSAP.pdf)*. Dopo le giustificazioni fornite da Pasino Vincenzo il 27.05.1994 *(Documenti di prova.: 19940527-Pas-a-Sin-TOSAP.pdf)* il procedimento disciplinare è rimasto fermo. **Pasino Vincenzo è stato informato verbalmente dal Segretario Generale della chiusura del procedimento nell'anno 2000 dopo che era stato chiuso per "assenza di danno erariale" il procedimento avviato per lo stesso motivo presso la Corte dei Conti. A seguito delle denunce dell'assessore erano stati aperti sei procedimenti tutti per ipotesi di reato o illegittimità per FATTI RISALENTI AL 1993 E PRECEDENTI: un** procedimento disciplinare iniziato il 9 maggio 1994; **tre** procedimenti di fronte alla Corte dei conti due dei quali chiusi "per assenza di danno erariale" ed uno per assoluzione con formula piena nel 2000; **due** procedimenti penali iniziati con il rinvio a giudizio disposto con la ordinanza del GIP del 26.09.1994 e con la ordinanza del 1.02.1996, confluiti in uno solo concluso in primo grado, dopo 22 udienze, il 10.12.1997 e **terminato in Suprema Corte di cassazione penale il 30.01.2001**. All'esito del processo penale **Pasino Vincenzo è stato assolto da tutte le imputazioni contenute nel primo provvedimento di rinvio a giudizio penale che aveva motivato la prima sospensione cautelare quinquennale.** E ' residuata una condanna a 10 mesi, sospesi senza menzione, per il reato di "falso ideologico" contestato con il secondo provvedimento di rinvio a giudizio del 1.02.1996 ***consistente nella apposizione della firma per la liquidazione della fattura del fornitore.***

Il falso, secondo la Corte di cassazione è consistito **nell'aver apposto, consapevole della incompletezza del lavoro (FALSO! *), la firma attestante la corretta esecuzione del lavoro TOSAP**, **certificato come completo dal programmatore Bellotti Lorenzo PRIMA DELLA APPOSIZIONE DELLA FIRMA, al 10.06.1993**, **sulla fattura, ma risultato incompleto ad una SUCCESSIVA VERIFICA nel marzo 1994 in fase di impianto della banca dati in linea**, **9 mesi dopo la liquidazione della somma a saldo del giugno 1993**. ****Il lavoro consegnato dalla cooperativa e certificato dal programmatore Bellotti era COMPLETO e***

costituito da più archivi su più dischi flessibili. In fase di formazione del flusso complessivo per la archiviazione su nastro il programmatore HA OMESSO LE REGISTRAZONI CHE A SUO PARERE RISULTAVANO DOPPIE (Più schede di sedime oggetto di tassazione con lo stesso codice intestatario del sedime). Il difensore di PASINO IN SEDE PENALE "HA VOLUTAMENTE OMESSO (A SEGUITO DI ACCORDO CON LA CONTROPARTE…?) LA SPIEGAZIONE DELLA CRONOLOGIA DEI FATTI PER GIUSTIFICARE, CON UNA PENA PER GLI AVVOCATI LIEVE, OLTRE 5 ANNI DI PROCESSO PENALE ED UN ENORME DISPENDIO DI RISORSE.,

Con lettera del 9 maggio 1994 il Segretario generale ha proposto al Sindaco di contestare a Pasino Vincenzo addebiti per i fatti denunciati alla Procura dall'allora assessore al CED.

Documenti di prova.
19940509-Segretario-a-Sindaco-TOSAP.pdf
19940509-Sindaco-a-Pasino-TOSAP.pdf
19940527-Pasino-a-Sindaco-TOSAP.pdf
19940527-Pasino-a-Sindaco-TOSAP-all-01.pdf
19940527-Pasino-a-Sindaco-TOSAP-all-02.pdf
19940527-Pasino-a-Sindaco-TOSAP-all-03.pdf
19940527-Pasino-a-Sindaco-TOSAP-all-04.pdf
19940527-Pasino-a-Sindaco-TOSAP-all-05.pdf
19940527-Pasino-a-Sindaco-TOSAP-all-06.pdf
19940527-Pasino-a-Sindaco-TOSAP-all-07.pdf
19940527-Pasino-a-Sindaco-TOSAP-all-08.pdf
19940527-Pasino-a-Sindaco-TOSAP-all-09.pdf
19940527-Pasino-a-Sindaco-TOSAP-all-10.pdf

DCF11 – 30.06.1994-03.08.1994. Trasferimento. Il 30.06.1994 l'assessore al personale ha chiesto al dirigente della Segreteria di provvedere a trasferire Pasino Vincenzo dal CED all'ufficio studi, programmazione e statistica **motivando la richiesta con la necessità di avviare un nuovo prestigioso progetto** *(Documenti di prova: 19940630-TRASF-Assessore-Pers-a-Seg.pdf)*. Nonostante il **parere contrario del Segretario** e del collegio di direzione e la manifestazione scritta di **illegittimità del Dirigente della Segreteria** Generale **il Sindaco ha disposto il trasferimento di Pasino Vincenzo dal CED all'Ufficio studi,**

programmazione e statistica

(Documenti di prova: 19940803-TRASF-Sind-Atto-di-Trasf.pdf e pagina).

All'origine della richiesta di trasferimento vi era la motivazione "ufficiale" consistente nella necessità di provvedere alla progettazione ed alla realizzazione di un sistema informativo per il settore Studi, programmazione e statistica. In realtà il motivo della richiesta era fondato sulla volontà dell'assessore al CED e del suo segretario di acquistare PC da "amici" *(come poi è effettivamente successo quando la amministrazione comunale ha acquistato PC, con processori ufficialmente Intel ma che avevano all'interno processori AMD molto meno costosi).*

Pasino Vincenzo aveva progettato e realizzato la integrazione degli archivi di ogni settore in una unica "visione" comune a tutto l'ente, unificando il modo di vedere le entità amministrate con conseguenti economie di scala. La nuova amministrazione ha iniziato a sostenere la necessità di frammentare le attività e rendere indipendenti gli archivi e processi di ciascuno dei settori "*come succedeva nelle aziende private".* L'obiettivo della amministrazione comunale, chiarito poi dai comportamenti successivi al 1994, era quello di poter acquistare e distribuire PC scollegati, senza controlli e senza normalizzazione delle procedure ed integrazione degli archivi.

Nonostante il **parere contrario del Segretario generale**, **del dirigente incaricato della direzione della Segreteria Generale e del Collegio di direzione il 3.08.1994 il Sindaco ha adottato un atto di trasferimento del dirigente Pasino Vincenzo dal CED, struttura assegnata quale vincitore di concorso pubblico, cui competevano funzioni di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativo ed informatico, agli "Studi, programmazione e statistica" a decorrere dal 1.09.1994.**

Documenti di prova.

19940630-TRASF-Assessore-Pers-a-Seg.pdf

19940708-TRASF-Assessore-Pers-a-Seg.pdf

19940712-TRASF-Relazione.pdf

19940715-TRASF-1-Let-Rin.pdf

19940715-TRASF-Com-Avvio-Proc-pdf

19940715-TRASF-Convoc-Com-Dir-Apic.pdf

19940720-TRASF-Com-Dir-Parere.pdf
19940725-TRASF-Seg-Gen-Parere.pdf
19940728-TRASF-Dir-seg-gen-ad-Ass.pdf
19940803-TRASF-Ass-pers-a-Seg.pdf
19940803-TRASF-Ass-pers-Motiv-Tr.pdf
19940803-TRASF-Sind-Atto-di-Trasf.pdf
19940829-TRASF-Pasino-a-Sindaco.pdf

DCF12 – 26.09.1994. Rinvio a giudizio penale. A seguito delle denunce inviate dall'assessore alla Procura della Repubblica *(Documenti di prova=> 19940509-Segret-a-Sindaco-TOSAP.pdf)* è stata notificata a Pasino Vincenzo Ordinanza del GIP p**roc. 205/94 RGT del 26.09.1994 per violazione degli artt. 314 (peculato), 317 (concussione), 323 (abuso ufficio), 326 (violazione segreti di ufficio).** Alla data Pasino Vincenzo era, a seguito del trasferimento, in servizio all'Ufficio studi, programmazione e statistica.

Al termine del giudizio penale Pasino Vincenzo verrà assolto da tutti i capi di imputazione contenuti nella ordinanza del 26.09.1994 a firma del giudice MAROZZO.

DCF13 – 6.11.1994. Alluvione di Alessandria. Il 6.11.1994 la città di Alessandria è stata invasa dalle acque che hanno provocato 16 vittime e distrutto il CED con tutto quanto era contenuto al piano interrato del CED.

PASINO, in qualità di progettista dei sistemi di informazione comunale aveva proposto, nel luglio del 1994, la costruzione di un sistema informativo utile ad avvertire rapidamente la popolazione di eventuali pericoli (Fughe di gas dalla Montedison di Spinetta ed altro). **La proposta era stata ignorata.**

Per le responsabilità connesse alla mancata informazione della preannunciata esondazione il Sindaco è poi stato rinviato a giudizio penale. **L'acqua ha invaso i locali sotterranei del CED e distrutto il sistema informatico centrale.**

Gli archivi magnetici, su disposizione impartite da Pasino Vincenzo all'operatore Ricci di sala macchine in servizio al CED, sono stati prelevati, nel primo pomeriggio del 6 novembre, dalla cassaforte del CED e

trasferiti al sicuro al secondo piano del palazzo comunale.

DCF14 – II giorno dopo, il 7.11.1994, il vicesindaco ing. Morettini ha proposto, in accordo con il Segretario generale, di **incaricare Pasino Vincenzo del coordinamento delle opere di ricostruzione post alluvione.** La formalizzazione della proposta è venuta poi meno per la ***violenta opposizione dell'assessore al CED, principale finanziatore della campagna elettorale del Sindaco.***

Documenti di prova. ===> 19941107-Vice-Sindaco-dichiarazione.pdf-

DCF15 – 9.11.1994 – Sospensione cautelare quinquennale "discrezionale". Il 9.11.1994*, a* seguito delle pressioni dell'assessore che aveva per 10 mesi cercato di rimuovere, con l'aiuto del suo segretario, il dirigente Pasino Vincenzo dalla direzione del CED, il Sindaco **ha adottato, ai sensi dell'art. 91, c. 1°, PARTE PRIMA** (diversa dalla parte seconda di tipo obbligatorio) del **d.P.R. 3/1957**, **atto di sospensione cautelare quinquennale (considerata dalla giurisprudenza in GIURIS di tipo "discrezionale") e sospeso Pasino Vincenzo per 5 anni adducendo a motivo della sospensione il rinvio a giudizio penale del 26.09.1994. All'esito del giudizio penale Pasino verrà assolto da TUTTI I CAPI DI IMPUTAZIONE CONTENUTI NEL RINVIO A GIUDIZIO PENALE del 26.09.1994** che hanno motivato la sospensione cautelare quinquennale!

Nonostante che l'art. 91 sia onnicomprensivamente rubricato come "Art. 91 – sospensione obbligatoria" la sospensione di cui alla **PARTE PRIMA** dell'articolo 1° **è considerata dalla giurisprudenza come "discrezionale"**, diversamente da quella di cui alla parte seconda dello stesso comma 1° irrogabile obbligatoriamente e **prevista SOLO in caso di arresto e/o custodia cautelare del dipendente** (GIURIS).

Gli avvocati della Amministrazione comunale, al fine di indurre in errore i giudici, si sono sempre ostinati a classificare la sospensione cautelare quinquennale come sospensione obbligatoria. Lo hanno fatto e lo fanno in modo doloso e strumentale in violazione del dovere di imparzialità loro imposto dal ruolo.Infatti la sospensione obbligatoria introdotta successivamente dal CCNL, INAPPLICABILE AL CASO, prevede la sanzione disciplinare della privazione del diritto alla restitutio in

integrum per il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare obbligatoria in presenza di arresto e/o custodia cautelare.La Amministrazione, alla data (Il Sindaco pro tempore), ha adottato la sospensione esercitando un POTERE e non un DOVERE.La Amministrazione ha denunciato Pasino; il Procuratore Rapetti, anche se nel frattempo era stato trasferito a Torino "si è trovato a passare per Alessandria" ed ha chiesto ostinatamente prima una proroga di indagini di 30 giorni e poi il rinvioa giudizio;il GIP, in un primo momento, aveva dichiarato la assenza di motivi atti a giustificare il rinvio a giudizio. Dopo i 30 giorni di rinvio ha accettato le dichiarazioni del "pentito" Bellotti (che per coprire i suoi errori ha dichiarato di essersi "dimenticato" come erano andate le cose) ed ha rinviato a giudizio Pasino; infine il Sindaco Francesca CALVO ha sospeso Pasino dal servizio per cinque anni con la adozione dell'atto CAUTELARE MOTIVATO DAL RINVIO A GIUDIZIO. **DOPO OLTRE 6 ANNI di giudizi nei tribunali, una spesa da parte della famiglia Pasino immensa, LA BOLLA E' ESPLOSA e Pasino E' STATO ASSOLTO DA TUTTE LE IMPUTAZIONI CONTENUTE NEL RINVIO A GIUDIZIO del 26.09.1994 E CHE AVEVANO MOTIVATO LA SOSPENSIONE CAULARE QUINQUENNALE.**

BOCCHIO, CALCAGNI, ROSSI, VELLA, ZACCONE continuano a sostenere DOLOSAMENTE e FALSAMENTE, al fine di arrecargli un danno e per aver rifiutato di "partecipare alle merende" , che PASINO era un delinquente meritevole delle sanzioni inflittegli e che quindi NULLA GLI SPETTA per il periodo di 77 mesi trascorsi in stato di sospensione cautelare motivata da ACCUSE RISULTATE FALSE .

DCF18 –Nell'ottobre del 1995, mentre Pasino Vincenzo era in stato di sospensione **cautelare quinquennale**, la Amministrazione, con deliberazione del Consiglio comunale del 6.10.1995, ha modificato la pianta organica del comune ed **ha soppresso entrambe le strutture già dirette dal ricorrente in violazione delle norme di legittimità che vietano la soppressione del posto ricoperto da un dipendente sospeso ed ha istituito, al posto del CED, due strutture frammentando le competenze.**

Alle due strutture sono stati assegnati coefficienti per il calcolo della retribuzione di posizione pari a 3,3 e 7,5. Le due strutture sono

successivamente confluite nel 1998 in una sola alla quale è stato attribuito il coefficiente massimo per il calcolo della retribuzione di posizione, pari a 10.

Documenti di prova. ==> 19951006-CC-SOPPRESSIONE-CED-STUDI.pdf

DCF19 – Il 22.12.1995 la Giunta comunale, con sua deliberazione, ha "censito" i dirigenti in servizio al 1.01.1994 al fine di "convertire" il vecchio coefficiente per il calcolo della indennità di funzione dirigenziale nel nuovo coefficiente previsto dal primo CCNL1994-1997.

Pasino Vincenzo, sempre in stato di sospensione cautelare, risulta in elenco con il coefficiente massimo, pari ad 1, spettante solo ai dirigenti di struttura di vertice. Il coefficiente era il risultato della somma di 0,89, attribuito per la direzione della struttura CED collocata al vertice dell'organigramma comunale, con 0,11 attribuito ai dirigenti nei casi di partecipazione a progetti esterni alla struttura assegnata al dirigente ed interessanti tutto l'ente.

DOCUMENTI di prova. ===> 19951222-GC-n-2257-Ind-Fun-Pag-E.pdf

DCF20 – Il 1.02.1996 il GIP ha notificato al ricorrente un secondo decreto di rinvio a giudizio per i fatti TOSAP a seguito dei quali era stata elevata la contestazione di addebiti citata in DCF10 . (**(Proc. 9/1995 RGT) del 1.02.1995 per violazione degli artt. 323 (abuso ufficio), 81 (reato continuato) , 479 (falso ideologico) del codice penale**).

DCF21 – Il 27.12.1996 la amministrazione, con deliberazione di Giunta comunale del 22.12.1996, stesa dalla dirigente del personale Orietta BOCCHIO ha approvato il RUOLO UNICO DEI DIRIGENTI. La Bocchio, trasferita da Novi Ligure dal 1.06.1996, ha steso il provvedimento ed ha partecipato (pur essendo parte in causa) alla seduta di Giunta che ha recepito il CCNL area 2 dirigenti 1994-1997, sottoscritto il 10.04.1996, con decorrenza giuridica dal 01.01.1994.

DOCUMENTI di prova. ===> 19961227-GC-CCNLDir94-97-RECEP.pdf.

DCF22 – Con il provvedimento su citato la Giunta comunale ha formato il ruolo unico dei dirigenti del comune ed accertato, per

ciascuno dei dirigenti, il coefficiente per il calcolo della retribuzione di posizione dirigenziale spettante GIURIDICAMENTE ad ogni dirigente a far data dal 01.01.1994.

PASINO Vincenzo compare nell'allegato 3 della deliberazione che elenca i dirigenti in ruolo unico alla data del 1.01.1994,* CON IL COFFICIENTE MASSIMO PARI A *1.

Il coefficiente pari ad 1 poteva essere attribuito solo a quei dirigenti che avevano alla data del 1.01.1994 un incarico di struttura collocata al vertice dell'organigramma comunale).

Con lo stesso provvedimento la Giunta ha attribuito, a decorrere dalla data del provvedimento gli incarichi di direzione ai dirigenti in servizio. Pasino Vincenzo era allora in stato di sospensione cautelare motivata dal rinvio a giudizio penale, ancora in corso alla data, e compare nell'elenco senza incarico di direzione di struttura.

DOCUMENTI di prova. ===> 19961227-GC-CCNLDir94-97-All3-RECEP.pdf

DCF23 – Nel 1998 la amministrazione ha unificato le due strutture preposte alla gestione della informatica comunale in una sola struttura "di vertice" denominata "Direzione Servizi informatici e territoriali" alla quale **è stato attribuito il valore massimo pari a 10 del coefficiente** per il calcolo della retribuzione di posizione dirigenziale, prima denominato coefficiente di funzione dirigenziale.

DCF24 – 19.10.1999 – (Sospensione cautelare facoltativa). In pendenza del giudizio penale, ancora in corso alla data, sempre lo stesso Sindaco, che aveva adottato tutti i precedenti atti, ha adottato, il 19.10.1999, atto di sospensione cautelare facoltativa con decorrenza dal 10.11.1999 sino al termine del giudizio penale.

Documenti di prova ===> 19991019-Sin-decr-n-64-SOSP-CAUT.pdf.

DCF25 –Nell'atto di sospensione cautelare facoltativa è stato dato mandato alla dirigente del personale (Orietta BOCCHIO) **di elevare contestazione specifica di addebiti disciplinari entro i 40 giorni previsti** dal comma 2 dell'art. 92 del d.P.R. 3/1957 *(Nell'atto, dopo il DECRETA del Sindaco si legge "Manda al dirigente del personale...).*

La omissione di specifica contestazione disciplinare prevista dal

comma 2 dell'art. 92 **era motivo di revoca ex lege** della sospensione cautelare.

La contestazione disciplinare (diversa dalla contestazione penale) doveva venire elevata ai sensi dell'art. 103 e con le modalità dell'art. 104 del d.P.R. 3/1957.

La dirigente **BOCCHIO ha omesso di fare la contestazione disciplinare di addebiti ordinata dal Sindaco** e poi **ne ha sempre sostenuto nei giudizi di lavoro la inutilità.**

Per averne maggior conoscenza è sufficiente leggersi l'atto di sospensione cautelare facoltativa adottato il 19.10.1999 ed il D.P.R. 3/1957 all'art. 92 o **meglio ancora la trattazione che l'avv.to FOSCHI Emanuele ha fatto nell'atto di costituzione in giudizio firmato dall'avv.to Vocino in Suprema Corte di cassazione a seguito del ricorso della amministrazione comunale contro la sentenza di annullamento, n. 1193/08, dell'atto di recesso.**

Documenti da consultare==> ===> 20090625-Vocino-Foschi-Contr-SCCCL

I Giudici del lavoro **LIPPI** Francesca del Tribunale di Alessandria ed il collegio della Corte di appello di Torino, su relazione della giudice **SANLORENZO** Rita, **sosterranno**, **IN VIOLAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA SUL PUNTO.** nei due giudizi terminati con la pronuncia delle sentenze di primo grado n. 130/11, n. 131/11 e di appello n. 1317/12 e n. 1318/12, **che l'atto era già di per sé sufficientemente motivato .**

In contrasto con quanto disposto dalla norma che sancisce la revoca ex lege, **l'atto di sospensione cautelare facoltativa è stato dichiarato dai giudici conforme a legittimità**. *(La lettura dell'atto di sospensione, l'esame delle norme richiamate nell'atto e la lettura delle sentenze riportate in le sentenze ...*

...***attesta il comportamento illegittimo e di parte tenuto dalla dirigente del personale alla data BOCCHIO Orietta, divenuta poi dirigente della avvocatura, ed il comportamento di parte tenuto dalle giudicanti su citate, sviate dal comportamento fraudolento della BOCCHIO e dei suoi colleghi della avvocatura.***

Gli atti di sospensione cautelare, se pur legittimi, SONO PRIVI DEL POTERE DI PRIVARE PASINO DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE ED ALLA ANZIANITA' DI SERVIZIO.

DCF26 – (Corte dei Conti ed Amministrazione comunale) Nel 2000 la Corte dei conti ha chiuso il procedimento per i fatti TOSAP "per assenza di danno erariale" e la amministrazione ha chiuso il procedimento disciplinare avviato il 9.05.1994 per gli stessi fatti TOSAP descritto in DCF10 SENZA IRROGARE SANZIONI.

DCF27 – 30.01.2001 – (Conclusione del giudizio penale) Il 30.01.2001 il giudizio penale è terminato in Suprema Corte di cassazione *(PROVE I=> 20010130-PENALE-Corte-Cass)* con la **assoluzione di Pasino Vincenzo da tutti i reati ascritti con il primo decreto di rinvio a giudizio del 26.09.1994** e la condanna a 10 mesi sospesi senza menzione per falso ideologico consistente nella apposizione nel giugno del 1993, sul decreto di liquidazione della fattura inviata dal fornitore, della firma di regolarità della fornitura **CONSEGNATA COMPLETA MA SCORRETTAMENTE LAVORATA** dal programmatore incaricato BELLOTTI Lorenzo. *Il reato é stato contestato con il secondo rinvio a giudizio penale del 1.02.1996 ed era assente dalle contestazioni che avevano motivato le sospensioni cautelari .* La accusa di abuso d'ufficio per "aver favorito" pagando interamente la fattura del lavoro TOSAP alla cooperativa fornitrice per un lavoro che é risultato incompleto per un errore del programmatore BELLOTTI è stata dichiarata prescritta.

Documenti di prova ===> 20010130-Sentenza-cass-pen

DCF28 – 30.01.2001 Al termine del processo penale TUTTI i procedimenti (disciplinare, contabili e penali), avviati a seguito delle accuse mosse a Pasino da esponenti della amministrazione nel 1994, PER IPOTESI DI REATO RISALENTI AL 1993 E PRECEDENTI sono terminati.

Pasino Vincenzo è stato assolto da TUTTI i reati elencati nella ordinanza di rinvio a giudizio penale firmata dal GIP il 26.09.1994 a seguito delle accuse mosse dall'assessore e dal suo segretario nel primo semestre del 1994 configuranti ipotesi di reato per fatti risalenti al 1993 e precedenti.

All'esito del processo penale è residuata la pena di 10 mesi sospesi senza menzione per "falso ideologico" perpetrato con la apposizione

della firma di corretta esecuzione della fornitura apposta sulle due fatture dei lavori di registrazione dei dati delle schede "TOSAP", lavori risultati incompleti ad un accertamento successivo alla liquidazione delle somme MA FORNITI COMPLETI DAL FORNITORE.
Documenti di prova ==> 20010130-Sentenza-cass-pen

DCF29– 17.02.2001 I **legali di Pasino Vincenzo (SIMONELLI e GIOVINAZZO) hanno inviato, nel febbraio 2001, la richiesta alla amministrazione di "prendere atto del venire meno, ex lege, del motivo che aveva condotto a decidere "prima discrezionalmente e poi facoltativamente le sospensioni cautelari".**

DCF30 – 9.03.2001 – (Sospensione disciplinare per 30 giorni) Il 9.03.2001 il Sindaco ha adottato**, su carta intestata del settore personale ed organizzazione allora diretto dalla dirigente BOCCHIO Orietta**, atto di sospensione disciplinare per 30 giorni ai sensi dell'art. 27 del CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 INAPPLICABILE AL CASO. **Poiché era ancora formalmente operante la sospensione cautelare facoltativa irrogata il 19.10.1999 ai sensi dell'art. 92, c.1°, del d.P.R. 3/1957 il procedimento disciplinare DOVEVA VENIRE CONCLUSO AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE A QUELLA CONTRATTUALE.**
La BOCCHIO, VISTO CHE PASINO ERA STATO ASSOLTO DA TUTTE LE IMPUTAZIONI CHE AVEVANO GIUSTIFICATO LA ADOZIONE DELLE SOSPENSIONI CAUTELARI HA ILLEGITTIMAMENTE SOSPESO DAL SERVIZIO PASINO ANCORA SOSPESO ED APPLICATO NORME DEL CCNL INAPPLICABILI AL CASO (PASINO ERA RIMASTO SEMPRE FUORI SRVIZIO) !
Con il provvedimento il Sindaco ha contestato vaghi addebiti disciplinari e convocato il dirigente Pasino Vincenzo per sentirlo "a sua discolpa".
Poiché il Sindaco aveva chiuso il procedimento disciplinare TOSAP (in DCF10) l'anno prima senza irrogare sanzioni (in DCF26) la amministrazione ha finto DOLOSAMENTE (ha allucinato) la esistenza, alla data, di una situazione di fatto nuova ed inesistente a tale data.
Il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare (76 mesi dal

9.11.1994 al 9.03.2001), sospensione motivata dal rinvio a giudizio penale per i fatti supposti illeciti risalenti al 1993 e precedenti, è stato TOTALMENTE IGNORATO ai fini della anzianità di pensione .

Il comportamento fraudolento della BOCCHIO, che ha steso e firmato i provvedimenti, è stato adottato al fine di ricondurre ILLECITAMENTE le due sospensioni cautelari irrogate ai sensi del d.P.R. 3/1957, nell'ambito di validità della normativa contrattuale (CCNL area 2 dirigenti 1994-1997)!

La strategia adottata in danno del dirigente Pasino é tesa a far venire meno l'obbligo sia al riconoscimento degli oltre 6 anni di servizio ai fini economici e giuridici e sia al pagamento delle retribuzioni e degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali ai rispettivi enti.

Documenti di prova: ===> 20010309-Sin-dec-n-20-SOSP-RECESS.

DCF31 – Il 20.03.2001 Pasino Vincenzo si è presentato di fronte ad una "commissione disciplinare" *(e non al previsto ufficio per i provvedimenti disciplinari mai istituito dalla amministrazione)* formata dal Segretario generale (dott. BORLA) e dall'assessore alle finanze (Dott. DELFINO).

Pasino Vincenzo, accompagnato dai due legali di allora Simonelli e Giovinazzo, ha chiesto ai rappresentanti della amministrazione di **specificare espliciti addebiti disciplinari, mancanti nell'atto di contestazione, senza averne risposta.**

Documenti di prova: ===> 20010320-verbale-audizione-RECESSO.

DCF32-Il 21.03.2001 il Segretario generale (dott. Borla) ha espresso **parere di ILLEGITTIMITA' in merito alla eventuale adozione di un atto di recesso** sostenendo che **la condanna penale residuata all'esito del processo penale era assente dall'elenco delle condanne atte a motivare la adozione di un atto di recesso.**

Documenti di prova: ===> 20010321-Parere-Borla-RECESSO.pdf.

DCF33 – 06.04.2001 – Recesso. Il 6.04.2010 sempre lo stesso Sindaco che aveva denunciato e sospeso Pasino Vincenzo dal 9.11.1994, senza rimetterlo in servizio nonostante il venir meno della motivazione che

aveva giustificato la adozione dei due atti di sospensione cautelare, **in contrasto con il parere del Segretario generale**, ha adottato atto di recesso "per giusta causa" motivato dal "venir meno della fiducia della amministrazione nei confronti del dirigente".

Documenti di prova: ===> 20010406-Sindaco-RECESSO-dec-n-31.pdf.

DCF34 – 6.04.2001 – Il decreto di recesso, a firma del Sindaco, è stato steso materialmente, come risulta dalla intestazione dell'atto, dagli addetti all'ufficio "Personale e Contenzioso del lavoro", alla data diretto dalla dirigente BOCCHIO Orietta.

La responsabilità della FINZIONE della ESISTENZA DI UN CONTESTO DI FATTO TEMPORALMENTE riconducibile al periodo di vigenza delle norme contrattuali è quindi da imputarsi al su nominato dirigente BOCCHIO Orietta.

Tale FINZIONE E' DOLOSAMENTE STRUMENTALE a danneggiare Pasino dichiaratamente contrario alle logge, alle cosche ed al "così fan tutti" quando "invitati alle merende".

DCF35 – 8.06.2001 – Attribuzione illecita di retribuzione di posizione-abuso di ufficio. Il su nominato dirigente BOCCHIO Orietta, ha poi, il 10.06.2001, adottato determina dirigenziale di integrazione dell'assegno alimentare non pensionabile, erogato durante il periodo dei 77 mesi di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 3/1957 attribuendo illecitamente una retribuzione di posizione inferiore a quella posseduta al momento della prima sospensione cautelare quinquennale "discrezionale".

Con la sua determinazione la Bocchio **ha disposto il pagamento a Pasino Vincenzo di una retribuzione**, per i 30 giorni di sospensione disciplinare, **INFERIORE ALLA RETRIBUZIONE riscossa dal dirigente nel mese di ottobre del 1994, prima della sospensione cautelare discrezionale quinquennale.**.

Con tale determinazione la dirigente, **esercitando un potere a lei precluso e spettante solo alla politica**, ha attribuito al ricorrente, una **retribuzione di posizione, pari a quella dei dirigenti privi di incarico**.

La attribuzione della retribuzione di posizione **era competenza della**

amministrazione e non del dirigente del personale. **La dirigente BOCCHIO si è attribuita un potere del quale era priva abusando della sua funzione!**

All'esito del processo penale, doveva iniziare e/o riprendere e concludersi il procedimento disciplinare avviato il 9.05.1994 per i fatti TOSAP (in DCF10). **Nella sanzione disciplinare doveva venire, ai sensi della normativa** (in GIURIS 01), **assorbita la sanzione penale** ed il procedimento doveva venire ripreso e concluso applicando la normativa di cui al d.P.R. 3/1957 (preleggi art. 11, CCNL area 2, dirigenti, 1994-1997, art 46). **La amministrazione SU PARERE DELLA BOCCHIO HA OMESSO TUTTO CIO' IN DANNO A PASINO**.

Documenti di prova==> ===> 20010608-Bocchio-Det-Diff-Ret-30gg

DCF36 – Alla data del 30.01.2001 di termine del giudizio penale, secondo la giurisprudenza *(allegato GIURIS 01)*, la amministrazione doveva prendere atto della chiusura del procedimento di contestazione addebiti iniziato il 9.05.1994 per la vicenda TOSAP *(le cui contestazioni erano le sole residuate al termine del giudizio penale)* **e doveva ricostruire la carriera per tutto il periodo di sospensione cautelare "discrezionale" e facoltativa esclusi i 10 mesi di condanna penale** ancorché sospesa senza menzione.

Al fine di causare un danno al ricorrente consistente nella perdita del diritto a olre 6 anni di anzianità di servizio ai fini pensionistici ed al fine di evitare illegittimamente l'esborso delle somme dovute al ricorrente ED AGLI ENTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI la allora dirigente del "Servizio personale, organizzazione e stipendi" BOCCHIO ha DOLOSAMENTE FINTO DI DIMENTICARE CHE I FATTI, CHE AVEVANO MOTIVATO IL RINVIO A GIUDIZIO PENALE E LE SUCCESSIVE SOSPENSIONI CAUTELARI, RISALIVANO AL 1993 E PRECEDENTI.

IL CCNL 1994-1997 HA PRESCRITTO REGOLE INAPPLICABILI AI FATTI CONTESTATI RISALENTI AL 1993 E PRECEDENTI.

LA BOCCHIO HA ALLUCINATO UN CONTESTO TESO A FAR CREDERE CHE GLI EFFETTI TEMPORANEI PRIVATIVI DEL DIRITTO ALLA "RESTITUTIO ECONOMICA E GIURIDICA" GIA' IN CAPO ALLE SOSPENSIONI CAUTELARI (QUELLA DISCREZIONALE QUINQUENNALE

E QUELLA ADOTTATA DI SEGUITO FACOLTATIVA) IRROGATE AI SENSI DEL DPR 3/1957, MOTIVATE DAL RINVIO A GIUDIZIO PENALE PER FATTI RISALENTI AL 1993 E PRECEDENTI, AVESSERO NATURA DEFINITIVA!

TALE CONTESTO E' FALSO!

Le sospensioni cautelari, irrogate "discrezionalmente" e poi facoltativamente al dirigente Pasino Vincenzo ai sensi del d.P.R. 3/1957, motivate dal rinvio a giudizio penale per fatti contestati come illeciti risalenti al 1993 e precedenti AVEVANO NATURA PROVVISORIA E CAUTELARE (GIURISPRUDENZA).

Gli effetti degli atti, sospensivi del diritto alla retribuzione ed alla anzianità di servizio, ERANO PROVVISORI ed all'esito del procedimento disciplinare dovevano venire assorbiti nella sanzione disciplinare del recesso poi annullato (GIURISPRUDENZA).

LA DIRIGENTE E LA AMMINISTRAZIONE, IN ACCORDO, HANNO ALTERATO IL CONTESTO DI FATTO al fine di indurre i giudicanti a supporre che i fatti, denunciati come illeciti, **fossero stati commessi dopo** il 10.04.1996, data di sottoscrizione del CCNL.

LA AMMINISTRAZIONE HA ASSIMILATO DOLOSAMENTE LA SOSPENSIONE QUINQUENNALE, irrogata il 9.11.1994 ai sensi dell'art. 92, comma 1°, **PARTE PRIMA**, considerata "discrezionale" dalla giurisprudenza, **A QUELLA OBBLIGATORIA DI CUI AL CCNL** per la quale la restitutio in integrum giuridica ed economica NON è dovuta.

DCF39 – 15.11.2003 – Pasino Vincenzo ha, il 15 novembre 2003, depositato ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Alessandria con richiesta di annullamento dell'atto di recesso..
La causa è stata assegnata al giudice del lavoro **Paola Crispo.**

Documenti di prova==> ===> 20031110-Pugliese-Ricorso-GL

DCF40– Il **14.06.2007** Pasino Vincenzo aveva compiuto 65 anni ed aveva, prima di allora e nelle more dei processi, **versato contributi volontari** per **raggiungere l'anzianità minima** prevista per ottenere dall'INPDAP la pensione di vecchiaia.

Nelle more del giudizio Pasino ha richiesto la concessione della pensione di vecchiaia.

Poiché il rapporto di lavoro era, alla data, interrotto l'INPDAP ha concesso la pensione di vecchiaia con decreto *n. AL 012000800098* .

DCF41 – 16.08.2007 – La sentenza del giudice del lavoro. Dopo 4 anni di sospensioni e di rinvii il giudice **Paola CRISPO** ha pronunciato il **20.04.2007** e **fatto pubblicare il 16.08.2007**, la **sentenza di rigetto del ricorso** di PASINO teso ad ottenere l'annullamento dell'atto di recesso ed in subordine la dichiarazione di illegittimità degli atti di sospensione cautelare e disciplinare adottati dal Sindaco.

Documenti di prova==> ===> 20070816-20070420-GL-Crispo-Sen-n-145-07.

DCF42 – 9.09.2008. Dopo il rigetto, in primo grado, del ricorso per l'annullamento dell'atto di recesso **Pasino Vincenzo ha depositato, il 9 settembre del 2008, tramite l'avv. Manuela Lessio, ricorso alla Corte di appello di Torino.**

Documenti di prova==>
20080731-Lessio-Ric-CdA.pdf
20081106-Gallenca-per-AC-conttroric

DCF43 – 20.11.2008 – Annullamento dell'atto di recesso. Dopo meno di 3 mesi dalla notifica del ricorso, nella udienza del 20.11.2008, la **Corte di appello di Torino ha accolto il ricorso di Pasino** e, **in assorbimento delle altre richieste contenute nella domanda giudiziale**, **ha annullato l'atto di recesso per illegittimità pronunciando il dispositivo, munito di provvisoria esecutività che si legge nel documento correlato di seguito**.

Documenti di prova==> ===> 20081120-CdA-RECESSO-ANN-dis-sen-1193-not

DCF43-DCD – Contesto di fatto e di diritto alla data di formazione del giudicato formale di cui al dispositivo della sentenza n. 1193/08 pronunciata dalla Corte di appello di Torino – sezione lavoro.

Le richieste ulteriori e diverse da quella di annullamento dell'atto di recesso contenute nella domanda giudiziale sono state, in fase di accertamento, dichiarate assorbite nella richiesta principale *(Vedere la sentenza n. 1193/08 a pag 10, riga 18)*

Alla data del 9.11.1994, di irrogazione della prima sospensione cautelare (quinquennale discrezionale), Pasino Vincenzo aveva compiuto 52 anni di età e **GODEVA DELLA TUTELA REALE**.

All'inizio del giudizio per l'annullamento dell'atto di recesso **aveva 58 anni di età** e solo 17 anni di servizio attivo quale dirigente assunto a tempo indeterminato dal 1.12.1977.

In corso di giudizio di annullamento dell'atto di recesso, a rapporto "quiescente", il ricorrente ha versato contributi volontari sino al compimento dei 65 anni di età raggiunti il 14.06.2007 e cioè **17 mesi prima della pronuncia della sentenza di annullamento dell'atto di recesso**.

Alla data della sentenza n. 1193/08 di annullamento dell'atto di recesso il ricorrente aveva 66 anni e 4 mesi e mezzo ed aveva cominciato a percepire la pensione minima di vecchiaia **senza che in giudizio venissero mosse eccezioni** dagli avvocati della .Amministrazione Comunale.

Il mese prima della pronuncia della sentenza di annullamento dell'atto di recesso la Corte Costituzionale aveva stabilito, con la pronuncia n. 351 del 28.10.2008, che in caso di annullamento dell'atto di recesso irrogato illegittimamente ad un dirigente pubblico assunto a tempo indeterminato al dirigente spetta la tutela ripristinatoria e non solo la tutela risarcitoria *(GIURIS-02).*

Secondo la giurisprudenza (*GIURIS-01)* **la adozione dell'atto disciplinare del recesso AVEVA ASSORBITO,** dagli atti di sospensione cautelare discrezionale (del 9.11.1994 sino al 09.11.1999) e facoltativa (del 19.10.199 decorrente dal 10.11.1999 sino al termine del processo penale) **IL POTERE**, provvisoriamente in capo a tali atti**, di PRIVARE IL RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE E DELLA ANZIANITA' DI SERVIZIO.**

L'annullamento dell'atto di recesso aveva fatto sparire dal mondo del diritto l'atto e le sanzioni disciplinari di sospensione cautelare in capo all'atto e ripristinato il diritto del ricorrente alla restitutio in integrum.

L'annullamento dell'atto di recesso, ripristinando la continuità giuridica del rapporto di lavoro ex tunc, ha fatto anche venir meno il requisito fondamentale necessario alla adozione, da parte dell'istituto previdenziale, della deliberazione di concessione della

pensione di vecchiaia attribuita dall'INPDAP con il decreto *n. AL 012000800098* approvato nelle more del giudizio di impugnazione dell'atto di recesso.

L'annullamento dell'atto di recesso ha riattivato giuridicamente il rapporto fondamentale di lavoro quale dirigente pubblico assunto a tempo indeterminato ed ha privato il ricorrente del diritto a godere del trattamento pensionistico di vecchiaia deliberato con atto dell'INPDAP nel giugno 2007 a decorrere dal 1.07.2007.

L'INPDAP aveva deliberato la concessione della pensione di vecchiaia a seguito della presa d'atto della interruzione del rapporto di lavoro ad opera dell'atto di recesso irrogato il 7.04.2001 e del versamento di contributi volontari da parte dell'attore ai fini di maturare l'anzianità di servizio minima.

La pronuncia della sentenza di annullamento dell'atto di recesso da parte dei giudici della Corte di Appello di Torino risale a 17 mesi dopo la concessione della pensione di vecchiaia da parte dell'INPDAP senza che la controparte abbia sollevato, in giudizio, o nel successivo giudizio di cassazione, eccezione utile ad una pronuncia di interruzione del rapporto giuridico di lavoro da parte del giudice.

L'annullamento dell'atto di recesso, in virtù del potere costitutivo di cui è dotato il giudice ordinario ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, ha ripristinato il rapporto di lavoro ex tunc (in stato quiescente durante il giudizio) e fatto venire meno (retroattivamente) il requisito *(che il rapporto di lavoro sia cessato alla data di concessione della pensione)* necessario per continuare a godere del trattamento pensionistico di vecchiaia.

Nel contesto di diritto allegato a tutti i giudizi di merito e qui riallegato sono elencate le sentenze che costituiscono principi di legittimità e sostengono il principio di diritto secondo cui **l'annullamento dell'atto di recesso di un dirigente pubblico**: **1 – ricostituisce** il rapporto giuridico di lavoro determinando la continuità del rapporto di lavoro dalla data di assunzione sino alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o di adozione di un nuovo atto di recesso per superamento del limite di età ordinamentale. **L'atto di recesso, dopo il ripristino del rapporto ad opera della sentenza di annullamento**

dell'atto di recesso, E' SEMPRE STATO OMESSO nella pervicace ed illecita convinzione che il rapporto giuridico di lavoro si sia risolto PRIMA della pronuncia della sentenza n. 1193/08 in seguito al verificarsi dell'evento di compimento del 65esimo anno di età raggiunta in corso di giudizio, 17 mesi prima della pronuncia della sentenza n. 1193/08; **2 – fa venir meno il diritto del dipendente a percepire** il trattamento pensionistico di vecchiaia concesso in corso di causa (dopo il pagamento di contributi volontari); **3 – fa emergere il diritto alla tutela ripristinatoria per insufficienza della sola tutela risarcitoria.**

Per la giurisprudenza di cui ad allegato (GIURIS-02) il rapporto di lavoro era stato interrotto provvisoriamente dalla adozione dell'atto di recesso.

La presentazione del ricorso per l'annullamento dell'atto aveva posto il rapporto di lavoro interrotto in uno stato "quiescente". La sentenza di annullamento dell'atto di recesso n. 1193/08 pronunciata dalla Corte di Appello di Torino-Sezione Lavoro il 20.11.2008, munita di provvisoria esecutività, è stata confermata in Suprema Corte di Cassazione il 14.07.2011 e pubblicata il 25.07.2011.

Al 25.07.2011, il mese dopo le pronunce delle sentenze LIPPI n. 130/11 e n. 131/11 si è dunque formato il giudicato sostanziale della sentenza n. 1193/08 che ha ripristinato giuridicamente il rapporto fondamentale di lavoro a tempo indeterminato quale dirigente pubblico.

Il ripristino giuridico del rapporto fondamentale di lavoro ha fatto venire meno il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico di vecchiaia ed ha fatto emergere l'obbligo costituzionale, in capo alla Amministrazione comunale, di ripristinare il rapporto di servizio e ricostruire la carriera pregressa con il riconoscimento del diritto alla restitutio in integrum (stipendi ed anzianità di servizio) per tutto il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare discrezionale e facoltativa con la sola esclusione dei 10 mesi di condanna penale per falso ideologico, ancorché sospesi senza menzione.

Gli atti di sospensione cautelare discrezionale il primo e **facoltativo il secondo** (anche **la discrezionalità è una facoltà**) **se pur dichiarati legittimi in giudizio**, **venuto meno l'atto disciplinare del recesso annullato per illegittimità dalla sentenza della Corte di Appello di**

Torino n. 1193 del 20.11.2008 confermata in Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16190 del 14.07.2011, in quanto cautelari e quindi strumentali a permettere una valutazione disciplinare sfociata nel recesso annullato sono sempre stati privi di efficacia sanzionatoria definitiva e privi del potere di giustificare il comportamento della Amministrazione Comunale e della BOCCHIO.

La Amministrazione ha rifiutato, CON UNA FINZIONE DOLOSA, di ricostruire la carriera del ricorrente per tutto il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare irrogata ai sensi del d.P.R. 3/1957 per fatti risalenti al 1993 e precedenti.

Tale comportamento ha causato e continua a causare danni enormi sulla pensione di vecchiaia di Pasino (riscossa in modo formalmente illegittimo per mancanza del requisito fondamentale esistente alla data della concessione e venuto meno con la pronuncia della sentenza di annullamento dell'atto di recesso), dovuti alla perdita di 6 anni di contributi non versati dolosamente dalla Amministrazione comunale agli enti assistenziali, previdenziali ed allo Stato e di altrettanti anni di anzianità di servizio oltre alle somme dovute per differenza fra l'assegno alimentare e la retribuzione globale di fatto.

DCF46 – 9.01.2009. Il 9 gennaio 2009 la Corte di appello ha pubblicato il testo integrale della sentenza ed il dirigente Pasino Vincenzo ha notificato alla amministrazione, il 23.03.2009, la sentenza.

Documenti di prova =>
20090109-20081120-CdA-Sent-1193
(Vedere la sentenza n. 1193/08 a pag 10, riga 18)
Il GIUDICATO FORMALE DELLA SENTENZA.

DCF47 – Il 19 maggio 2009 la amministrazione comunale ha notificato a Pasino Vincenzo ricorso in suprema Corte di cassazione con **richiesta di annullamento della sentenza n. 1193/08**

Documenti di prova =>
20090519-AC-Gallenca-Contaldi-Ric-SCCCL.

DCF50 – Il giudice del lavoro del tribunale di Alessandria, Francesca LIPPI, al quale è stata assegnata la causa, ha fissato udienza per la discussione al 12.03.2010, poi anticipata al 12.02.2010.
Documento in calce a quello di cui ad CDF49.

DCF51 – 9.09.2009 – PASINO, alla luce della volontà della amministrazione di omettere il ristoro economico e giuridico per il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare ed in pendenza del giudizio della Suprema Corte sul ricorso della amministrazione teso ad ottenere l'annullamento della sentenza n. 1193/08 che aveva annullato l'atto di recesso, ha notificato ricorso al giudice del lavoro del tribunale di Alessandria con richiesta di dichiarare illegittimo l'atto di sospensione cautelare facoltativo del 1999 in data 9 settembre 2009.
Documenti di prova => ===> 20090808-Lessio-Ricorso-biennio-1999

DCF52 – 30.09.2009 – PASINO ha poi depositato denuncia penale per inottemperanza a giudicato dichiarato provvisoriamente esecutivo il 30 novembre 2009 e, ad inizio aprile 2010, la polizia giudiziaria ha "fatto accesso agli uffici" e chiesto al Segretario, nominato dalla Giunta nel febbraio 2009, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il motivo della inottemperanza.
Il RUP ha convocato a metà aprile 2010 il dirigente Pasino Vincenzo. In presenza del dirigente Pasino il Segretario ha convocato il dirigente delle finanze Antonello ZACCONE per chiedergli di rendere disponibili risorse per procedere al pagamento di un primo acconto su quanto dovuto.
Il dirigente delle finanze ed il Segretario hanno assicurato a Pasino Vincenzo che avrebbero ottemperato **con un primo provvedimento di pagamento in acconto a quanto dovuto e nei limiti delle disponibilità che sarebbero state reperite nel bilancio 2009**.

DCF53 – Il Segretario generale **ha poi chiesto alla** dirigente **BOCCHIO**, già dirigente del personale dal 1996 sino al 30 novembre 2008, alla data incaricata della direzione della avvocatura istituita dalla Amministrazione FABBIO dal 1.12.2008, **parere sugli istituti da riconoscere ai fini del calcolo di quanto dovuto economicamente a Pasino**.

Nel parere la Bocchio ha proposto illegittimamente: *1 – di pagare a Pasino Vincenzo le retribuzioni dalla data di adozione dell'atto di recesso* (7.04.2001 e non dalla data di irrogazione della prima sospensione cautelare **in violazione della NORMA in GIURIS 01**) *sino alla data di compimento del 65esimo anno di età* (14.06.1942), raggiunto in corso di giudizio ben 17 mesi prima della pronuncia della sentenza di annullamento dell'atto di recesso (**in violazione di quanto disposto dalla NORMA in GIURIS 03**); 2 – *di pagare una retribuzione pari alla retribuzione base incrementata dalla sola retribuzione di posizione spettante ai dirigenti privi di incarico di direzione* (**in violazione della NORMA di cui a GIURIS 04**).

La Bocchio ha sostenuto dolosamente che il raggiungimento (al 14.06.2007) del 65esimo anno di età in corso di giudizio **aveva interrotto il rapporto di lavoro (!) ripristinato DOPO (il 20.11.2008) dalla sentenza con effetto ex tunc.**.

Per la giurisprudenza citata dai difensori di Pasino in tutti i ricorsi (si veda qui in GIURIS) **l'evento del raggiungimento del 65esimo anno di età in corso di giudizio di annullamento dell'atto di recesso**, risultato illegittimo all'esito giudiziale, **è motivo invalido a considerare concluso il rapporto di lavoro RIPRISTINATO SUCCESSIVAMENTE ed ex tunc dalla sentenza di annullamento dell'atto di recesso**.

La BOCCHIO ha **violato, in questo modo consapevolmente, la norma ben chiara** riportata nella definizione del contesto di diritto secondo la quale l'annullamento dell'atto di recesso, dichiarato illegittimo, **ripristina ex tunc il rapporto giuridico fondamentale di lavoro** del dirigente pubblico (==>GIURIS) e **travolge il diritto al trattamento pensionistico eventualmente concesso in corso di giudizio di annullamento dell'atto** (==>GIURIS).

Documenti di prova ===> 20100428-Bocchio-PARERE-Ind-Pos&).

DCF54 – Il parere della Bocchio è stato segretato per anni. A seguito del parere e dei calcoli da parte dell'ufficio stipendi il RUP ha adottato, in data 10 maggio 2010, la determina n. 772/2010 di liquidazione di spettanze *(Documenti di prova => 20100510-Determina-n-772-Seg-Gen)* priva di copertura finanziaria e contenente errori.

Il dott. Tumminello ha poi inviato alla Procura la determina n. 772/2010

e **la Procura ha chiuso il procedimento che aveva aperto contro ignoti a seguito dell'esposto** inoltrato dal ricorrente alla Procura nel novembre 2009 *(Documenti di prova => 20100526-Procura-Archiviazione-Esposto).*

Il dott. Tumminello ha poi adottato: il 14 giugno 2010 determina n. 1113/2010 di impegno di spesa.

Documenti di prova =>20100614-Determina-n-1113-Seg.gen

17 giugno 2010 determina 1166/2010 di rettifica degli errori

20100617-Determina-n-1166-Seg-gen

DCF55– Le determine del Segretario generale dott. Tumminello si sono limitate a liquidare spettanze **in parziale ottemperanza** della sentenza n. 1193/2008 (contro la quale era pendente il ricorso della amministrazione in Suprema Corte di cassazione):

Nelle determine del Segretario nulla viene eccepito o disposto in merito al rapporto di lavoro dirigenziale ripristinato giuridicamente ex tunc dalla sentenza di annullamento dell'atto di recesso.

DCF56– 9.09.2009 – Con successiva determinazione del 9 settembre 2010 il Segretario generale ha provveduto a liquidare gli interessi per tardato pagamento delle somme erogate con le precedenti determine dirigenziali.

Documenti di prova => ===> 20100909-Determina-n-1779-Interessi

DCF57 – Il giudice Francesca LIPPI ha sospeso i giudizi in corso al fine di permettere di esperire un tentativo di conciliazione.

La Amministrazione (rappresentante BOCCHIO Orietta) ha rifiutato di conciliare.

L' UPL ha chiuso il tentativo di conciliazione prendendo atto **della indisponibilità della Amministrazione comunale a chiudere la vertenza secondo legittimità.**

DCF58 – Alla ripresa del giudizio il giudice Francesca LIPPI, invece di sospendere il processo con la motivazione della pendenza del ricorso presentato in Corte di cassazione dalla amministrazione comunale contro la sentenza di annullamento dell'atto di recesso, ha pronunciato le

sentenze n. 130/11 e n. 131/11 **MANIFESTAMENTE CONTRARIE A LEGITTIMITA' (SENTENZE)**

Documenti di prova =>
20110627-20110420-GL-LIPPI-Sen-n-130-11.pdf
20110627-20110420-Sent-131-Lippi.pdf

DCF59 – Il 14.07.2011 la Suprema Corte di cassazione ha respinto il ricorso della Amministrazione comunale contro la sentenza n. 1193/08 ed il 25.07.2011 ha reso disponibile per la pubblicazione la sentenza n. 16190/11.

Al 25.07.2011 si è FORMATO IL GIUDICATO SOSTANZIALE della sentenza n. 1193/08.

VEDETELO così come riportato sulla scheda che INTERPRETA la sentenza ed INDIVIDUA IL GIUDICATO SOSTANZIALE.

Documenti di prova==> ***20110725-20110714-SCCCL-sen-n-16190-11.25.07***
Scheda con giudicato sostanziale della sentenza n. 1193/08

DCF60– La dirigente della avvocatura BOCCHIO liquida, nel novembre 2011, direttamente all'avv. Vocino di Roma le spese di giudizio e scrive poi a Pasino "Nulla le è più dovuto".

DCF61 – Pasino Vincenzo, assistito dall'avv.to Manuela LESSIO, deposita in Corte di appello due ricorsi con le domande di annullamento delle sentenze LIPPI n.130/11 e n. 131/11.

DCF62 – 2012 – Maggio – VIENE ELETTA una nuova amministrazione comunale: Sindaco pro tempore Rita Rossa. Il nuovo Sindaco impone al nuovo Consiglio Comunale la votazione dello stato di dissesto (15 luglio 2012).

DCF63 – 2012 – 30 luglio – Pasino deposita istanza al Sindaco al fine di ottenere una **decisione di indirizzo dei comportamenti gestionali** sulla vicenda di lavoro. Il nuovo Sindaco, si rimette alla consuetudine e fa rispondere dal Segretario generale.

Documenti di prova==> 20120528-Pasino-a-Sindaco-istanza

20120621-Seg-Gen-a-Pasino

DCF64– 2012 – 8 agosto – Pasino risponde al Segretario generale dott. Tumminello e rinnova istanza con richiesta di ottemperanza all'ordine contenuto nella sentenza n. 1193/08. **Il dott. Tumminello, in qualità di RUP, dichiara a Pasino la disponibilità ad ottemperare alla sentenza secondo legittimità.**

Documenti di prova==>
20120625-Pasino-a-Segretario
20120730-Pas-a-Seg-istanza
20120806-Pas-a-Seg-Let-Risp
20120830-Pas-Int-01-a-Ist-20120730
20120830-Pas-int-02-a-Ist-20120730

DCF65– 2012 – 31 agosto – 6 settembre – Il Sindaco, informato dal Segretario della decisione "gestionale" di completare la ottemperanza alla sentenza n. 1193/08 secondo legittimità , **ne dichiara il NON GRADIMENTO ed invia richiesta alla Prefettura di Alessandria di sostituire il Segretario.generale.** Pasino invia al Sindaco intimazione ad ottemperare secondo legittimità alla sentenza n. 1193/08 definitivamente esecutiva. Rispondono i funzionari della avvocatura.

Documenti di prova==>
20120903-Pasino-a-Sindaco
20120905-Avvocatura-a-Pasino
20120906-Pasino-ad-Avvocatura

DCF66 – 2012 – Settembre – La dirigente BOCCHIO, incaricata dal nuovo Sindaco Rita ROSSA di fare le veci del Segretario generale, (Tumminello è stato invitato ad andare in ferie in attesa dell'arrivo del nuovo Segretario generale) **prima diffida Pasino dal presentare istanze e poi sottopone alla approvazione della Giunta una deliberazione di conferma dell'operato suo e della burocrazia sulla vicenda di lavoro.**

La Giunta, IN COLLUSIONE con la BOCCHIO approva la deliberazione preparata dalla BOCCHIO.

Documenti di prova==>

20120906-Bocchio-diffida-Pasino
20120911-Pasino-a-Segreteria-Gen

DCF67 – 2012 – Settembre – **Pasino** Vincenzo **deposita denuncia penale contro** la dirigente **BOCCHIO Orietta.**
Documenti di prova ==> 20120906-Pasino-a-Procura-per-Bocchio

DCF68 – 23 novembre 2012 – La amministrazione comunale si costituisce in Corte di appello con delega del Sindaco all'avv. Calcagni. l'avv. Calcagni si costituisce in giudizio pochi giorni prima della udienza del 4.12.2012. **Nel controricorso l'avv. Calcagni, privo di ragioni giuridiche valide nel suo controricorso ripercorre i giudizi penali (conclusi) soffermandosi quasi esclusivamente sulla condanna di primo grado e dipinge Pasino come un malfattore**. La Corte è costituita da un solo giudice di sesso maschile.
Documenti di prova==> 20121123-AC-Calcagni-Rossi-CdA-costituzione

DCF69– 4 dicembre 2012 – La Corte di appello, **costituita in violazione di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, n. 4 del c.p.c**., pronuncia le sentenze n. 1317/12 e n. 1318/12 di rigetto dei ricorsi di Pasino Vincenzo contro le sentenze pronunciate in primo grado n. 130/11 e 131/11 dal giudice Francesca LIPPI.
Le sentenze NULLA HANNO TOLTO O AGGIUNTO AL GIUDICATO della sentenza n. 1193/08.
Documenti di prova==>
20130125-20121204-CdA-sen-n-1317-note
20130125-20121204-CdA-sen-n-1318-note

DCF70 – Pasino Vincenzo ha rinunciato a proporre ricorso in Suprema Corte di cassazione contro le due sentenze n. 1317/12 e n. 1318/12 **in quanto ininfluenti sul giudicato della sentenza n. 1193/08.**

DCF71 –Visti vani i tentativi di tutela in via amministrativa con la proposizione delle numerose istanze presentate alla Amministrazione comunale e rimaste prive di riscontro, Pasino Vincenzo ha **presentato nel novembre 2013 ricorso** al giudice del lavoro del tribunale di

Alessandria. Il ricorso era teso ad **ottenere la elencazione dei diritti soggettivi sostanziali conseguenti allo stato di fatto** che si era venuto a creare al 25.07.2011 **a seguito della formazione del giudicato sostanziale della sentenza n. 1193/08 ed insoddisfatti dal solo pagamento, tra l'altro parziale, del giugno 2010 con la determina n. 772/2010 a firma del dott. Tumminello.**.

La causa è stata assegnata al giudice del lavoro **del Tribunale di Alessandria, LIPPI Francesca, che aveva già pronunciato, il 20.04.2011, le sentenze n. 130/11 e n. 131/11,** confermate poi in Corte di appello il 4.12.2012 da collegio costituito illegittimamente con le sentenze n. 1317/12 e 1318/12.

Il giudice Francesca LIPPI, che avrebbe dovuto astenersi ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, c.1, n. 4, c.p.c., ha omesso di farlo ed ha pronunciato al termine del procedimento R.G. 1511/2013, il 10.12.2014 , dopo 5 rinvii, **sentenza**, priva di numero, **di rigetto** del mio ricorso **.**

Alla data del 4.12.2012, di pronuncia delle sentenze n. 1317/12 e 1318/12, il rapporto di lavoro dirigenziale fondamentale del ricorrente **ERA STATO RIPRISTINATO DEFINITIVAMENTE EX TUNC ED ERA, COME E' ANCORA OGGI, IN CORSO PERCHE' NESSUN SUCCESSIVO ATTO GIURIDICAMENTE VALIDO E' PIU' INTERVENUTO AD INTERROMPERE IL RAPPORTO FONDAMENTALE DI LAVORO RIPRISTINATO DALLA SENTENZA n. 1193/08.**

Il decreto dell'ex INPDAP ora INPS, di concessione della pensione di vecchiaia, approvato in corso di causa di annullamento dell'atto di recesso, a far data dal 1.07.2007, è stato "travolto" dal ripristino in data successiva ed ex tunc del rapporto di lavoro.

Il ripristino al 20.11.2008 aveva fatto venire meno il requisito di "cessazione del rapporto" necessario alla adozione dell'atto di concessione del trattamento pensionistico.

Si veda la NORMA in GIURIS03

Documenti di prova==>

20131100-Ricorso Lessio

20150100-Controricorso Calcagni

20150210-GL-Lippi-sentenza-sn

DCF72– Il 3.08.2015, dopo la sentenza di rigetto del ricorso

pronunciata nel primo grado di merito ho depositato in Corte di appello di Torino ricorso con la richiesta di annullamento della sentenza, pronunciata in primo grado dal giudice Francesca LIPPI al termine del procedimento R.G. 1511/2013. Il 26 aprile 2016 la amministrazione comunale si è costituita in giudizio con l'avv. Roberto Calcagni della avvocatura unica.

Io ho chiesto di annullare la sentenza pronunciata in primo grado di merito dal giudice LIPPI mentre l'avv. Calcagni, per conto della amministrazione, ha richiesto alla Corte di rigettare il mio ricorso REITERANDO I COMPORTAMENTI DOLOSI DI ALLUCINAZIONE DI UN CONTESTO DI FATTO INDEFINITAMENTE COLLOCATO NEL TEMPO al fine di indurre i giudici della Corte in errore.

Nella prima seduta della Corte di appello il Presidente del collegio **dott. GIROLAMI ha rilevato la sua incompatibilità** ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver fatto parte **delle Corti che avevano precedentemente pronunciato le sentenze n. 1317/12, n. 1318/12 e n. 1193/08**, **ha rinunciato all'incarico** ed ha rinviato la causa ad un nuovo collegio. **Il 22 settembre 2016** il nuovo collegio ha discusso la causa.

Il **3 novembre 2016** è stata pubblicata la **sentenza n. 543/2016** stesa dal giudice relatore MILANI che ha respinto il mio ricorso.

Documenti di prova==> 20161103-CdA-Sen-n-543-note

DCF73– Il 3 maggio 2017 ho notificato alla amministrazione comunale ricorso in Suprema Corte di cassazione con richiesta di annullamento della sentenza della Corte di appello di Torino n. 543/2016.

La domanda è stata riproposta nel giudizio di secondo grado di merito. La Amministrazione comunale ha opposto domanda di rigetto del ricorso tramite la avv. TERRANOVA che ha ripreso le tesi degli avvocati, pubblici dipendenti, BOCCHIO, VELLA e CALCAGNI.

Documenti di prova==>
20170503-Squeo-Fuduli-Pasino-ric-a-SCCCL.pdf
20170608-Terranova-AC-controricorso.pdf

DCF75 – 2017- luglio – Mia istanza di Pasino al Sindaco Cuttica

Documenti di prova==> 20170721-Istanza al Sindaco

DCF76 – 2017 – agosto – Risposta del Sindaco Cuttica alla istanza
Documenti di prova==> 20170810-Sindaco-a-Pasino

DCF77 – 2017 – agosto – Il PARERE ESPRESSO DAI DIRIGENTI VELLA E ZACCONE RIPRESO DAL PARERE BOCCHIO DEL 2011 IN VIOLAZIONE DELL'ORDINE CONTENUTO NEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N. 1193/08 e dei principi di legittimità elencati in GIURIS.
Documenti di prova==> 20170808-Atto-Avvocatura-con-Note

DCF81 – Il 28 settembre 2018, dopo 3 mesi e mezzo dalla data della udienza pubblica, la Suprema Corte di cassazione ha pubblicato la **sentenza n. 23613/18 con la quale rigetta il mio ricorso teso a vedermi elencati gli istituti spettanti con la motivazione che le domande avevano già avuto risposta nei giudizi precedenti**.
*Documenti==>**20180928-20180612-SCCCL-sen-n-23613-note***

DCF84 – 25.03.2019 – DECIDO di fare ricorso con domanda di annullamento della sentenza e richiesta di un autonomo accertamento dei fatti dando incarico al'avv.to Emanuele FOSCHI di ricorrere alla Suprema Corte di cassazione civile per l'annullamento della sentenza n. 23613/18.
DOCUMENTI ==>. 20190325-RICORSO PER REVOCAZIONE sentenza-n-23613

DCF85 31.01.2021 - L'avvocato Emanuele FOSCHI mi invia avviso di trattazione e proposta della relatrice ricevuti via PEC dalla Corte di cassazione.
DOCUMENTI ===>
20210131-Avviso-Udienza.pdf
20210131-Proposta-Relatore.pdf
20210131-Decreto-Fissazione.pdf

DCF86 – 26.04.2021 - Il 24.02.2021 la relatrice PONTERIO Carla propone di non accogliere il ricorso ed il 26.04.2021 la Cassazione pubblica la ORDINANZA NRG: 9952/2019 di rigetto del mio ricorso.

DCF87 – 16.11.2022 - Poiché sono terminati tutti i giudizi in corso e LA OTTEMPERANZA AD UNA SENTENZA ESECUTIVA PRONUNCIATA DAL GIUDICE E' ATTO GESTIONALE SPETTANTE ALLA BUROCRAZIA HO INDIRIZZATO UNA ISTANZA AL SEGRETARIO GENERALE con richiesta di completamento della ottemperanza alla sentenza di annullamento dell'atto di recesso.

Documento allegato ===> 20221121_istanza-pasino

DCF88 – 25.11.2022 - IL SEGRETARIO GENERALE, DI RECENTE NOMINA (20.10.2022), MI HA INVIATO LA RISPOSTA LEGGIBILE NEL DOCUMENTO CORRELATO DI SEGUITO.

Documento allegato ===> 2022.11.25_a_Pasino_Vincenzo

DCF89 – 29.11.2022 - IL SEGRETARIO GENERALE, IN LUOGO DI FARE UN ACCERTAMENTO AUTONOMO E LEGGERE L'ISTANZA CON ATTENZIONE ALLA DATA DELLA DETERMINAZIONE INPDAP DI CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (GIUGNO 2007) E DELLA DATA (SUCCESSIVA) DI ANNULLAMENTO DEFINITIVO DELL'ATTO DI RECESSO (25/07/2011) HA FATTO SUO L'ILLEGITTIMO E STRUMENTALE PARERE ESPRESSO DALLA BOCCHIO NEL MARZO DEL 2010 E POI PERVICACEMENTE MANTENUTO NEL TEMPO. HO INVIATO INVITO A FARE UN ACCERTAMENTO AUTONOMO, PRIVO DI RISPOSTA:

Documento allegato ===> 20221129-let-a-seg-gen

DCF90 – 16.12.2022 In presenza di omissione di funzioni gestionali la norma rimette alla parte politica compiti di surroga per cui ho inviato al Sindaco istanza di surroga delle funzioni gestionali e resto in attesa di risposta.

Documento allegato === 20221216-istanza-a-sindaco-di-surroga